



Sommario

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 16 ottobre 2020	2
Conti	10
Attività della FSA	12
Attività della Commissione di disciplina	16
Attività della Commissione esami	16
Attività della CFPG	17
Attività del Servizio di consulenza giuridica	18
Attività della Commissione informatica	20
Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 6 giugno 2019	22
Varia Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati	33
Impressum	40

Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino del 16 ottobre 2020

Avv. Gianluca Padlina

Gentili colleghe, egregi colleghi,

Lo scorso anno, nel mio discorso di insediamento alla Presidenza di questo nostro Ordine cantonale, avevo avuto modo di citare un noto adagio inglese che diceva che *“fare previsioni è piuttosto difficile, soprattutto se queste hanno per oggetto il futuro”*. Era il 6 giugno 2019 e tutto mi sarei aspettato, fuorché di dover affrontare accadimenti simili a quelli che poi si sono verificati.

Preparando quel discorso mi ero soffermato a riflettere sul fatto che gli ultimi anni, in tanti luoghi dell'Europa e del mondo, fossero stati caratterizzati da grandi sconvolgimenti, sia a livello geopolitico, che a livello economico, ma anche in campo sociale. Con la storia, che all'inizio degli anni novanta si pensava fosse giunta al termine e che, invece, sembrava essersi rimessa a correre. Globalizzazione, migrazioni, problemi ambientali, conflitti, crisi dei meccanismi politici tradizionali, algoritmi presto in grado di sostituire l'uomo in molteplici attività e molto altro ancora.

La solidità del mondo che conoscevamo, riconducibile nella sua essenza ad una certa immobilità, stava progressivamente vendendo meno. L'impressione era quella di essere

entrati in una fase molto fluida della storia, con grandi cambiamenti in atto che, con grande probabilità non potranno che generare un cambiamento delle regole e, dunque della materia prima con la quale gli Avvocati tutti sono chiamati ad operare nel quotidiano.

Ho avuto modo di rafforzare rapidamente questi convincimenti nell'ambito dei contatti e degli incontri internazionali ai quali ho avuto modo di partecipare, in particolare quelli promossi dall'Ordine degli Avvocati di Parigi e di Milano. Eventi ai quali prendono parte delegazioni di rappresentanti di Ordini degli Avvocati da tutto il mondo. Occasioni nelle quali ci si rende conto rapidamente che la realtà con la quale siamo confrontati nel nostro tranquillo Cantone, con una giustizia funzionante, uno stato sociale sviluppato, una stabilità delle istituzioni ed una situazione economica ancora relativamente florida, non sono affatto situazioni definitivamente acquisite e scontate.

A preoccuparmi più di quanto ho potuto apprendere parlando con i Presidenti degli Ordini degli Avvocati dell'Irak, del Libano o della Grecia, che mi hanno parlato della situazione degli Avvocati che vivono in paesi in guerra o che si vedono confrontati con grandissimi flussi migratori, sono state le discussioni e le riflessioni che ho avuto modo di condividere con i colleghi francesi ed italiani.

La realtà che ho potuto scoprire nella vicina Francia, avendo l'occasione di guardare un po' dietro alle quinte e parlare con gli addetti ai lavori è oltremodo preoccupante. Le manifestazioni dei famosi *Gilets jaunes* di cui abbiamo visto le immagini nei telegiornali sono solo la punta dell'iceberg di un malessere sociale e di grandissime difficoltà economiche che coinvolgono larghi strati della popolazione. Gli attentati terroristici hanno poi portato a limitazioni importanti dei diritti fondamentali, che mai si sarebbero potute immaginare nella nazione che al motto di

liberté, égalité et fraternité aveva dato il là ad una rivoluzione che ha cambiato per sempre la storia del diritto e delle libertà. Situazioni analoghe si registrano in Italia, con l'aggravante dell'instabilità politica e di rappresentanti eletti nelle istituzioni, senza alcuna esperienza e, spesso, con una formazione assolutamente inadeguata, che non sembrano avere remore nel procedere a modifiche legislative che, nel breve volgere di qualche mese, possono andare dapprima in una direzione e poi in quella opposta, senza rendersi conto delle conseguenze che un simile modo di procedere può ingenerare per il paese e per tutti i cittadini.

La consapevolezza che situazioni come queste non si stanno verificando in Paesi lontani da noi, bensì nelle nazioni che confinano con la nostra, deve necessariamente farci pensare e spingerci a riflettere. Il tutto, si badi bene, senza lasciarsi prendere dal fatalismo e dal disfattismo, perché sono fermamente convinto del fatto che il nostro Paese disponga di tutte le risorse necessarie per affrontare le sfide che si presentano all'orizzonte, come pure per arginare le pericolose derive che si stanno manifestando immediatamente al di là dei nostri confini.

Dopo aver concluso l'anno positivamente (al 31 dicembre 2019 risultavano iscritti all'Ordine 761 Avvocati e 175 praticanti nel relativo albo), con l'ultimazione dei lavori legati al trasferimento della sede dell'Ordine da Chiasso a Mendrisio, alle porte si annunciava un 2020 che avrebbe dovuto segnare, da un lato, un ulteriore consolidamento dei nuovi servizi e delle nuove attività promosse negli ultimi anni e dall'altro alcune nuove iniziative, come gli incontri con i membri che il Consiglio dell'Ordine aveva deciso di tenere nei singoli distretti.

Poi, del tutto inaspettatamente, ha fatto la sua comparsa il coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2),

responsabile dell'epidemia di Covid-19 (acronimo dell'inglese COrona VIRus Disease 19).

Inizialmente quello del virus è sembrato essere un problema lontano, che avrebbe dovuto riguardare solo la Cina e, tutt'al più, qualche paese asiatico. Purtroppo non è stato affatto così e, anzi, molto molto rapidamente il virus si è propagato in tutto il mondo, diffondendosi anche in Ticino e, poi nel resto della Svizzera.

Al più tardi nel momento in cui il Consiglio di Stato ha dichiarato lo stato di necessità per tutto il territorio del Cantone, si è avuta la chiara percezione di vivere momenti estremamente drammatici, che entreranno nei libri di storia. Però, a differenza della caduta del muro di Berlino, del crollo dell'Unione Sovietica o degli attentati alle torri gemelle di New York, la differenza sostanziale è stata, per tutti e dappertutto, quella di vivere in prima persona accadimenti veramente universali e non già di assistere come spettatori ad eventi che stavano avvenendo in una determinata città o nazione del mondo.

L'ultima pandemia con la quale l'umanità si è vista confrontata è stata quella determinata dall'influenza spagnola che, tra il 1918 e il 1920, si stima abbia ucciso tra i 30 e i 50 milioni di persone nel mondo. È particolare osservare che, oggi come all'ora, le contromisure che l'umanità ha deciso di mettere in campo sono tutte fondate sull'idea dell'isolamento e della quarantena e sono sostanzialmente le stesse che sono state sviluppate nel medioevo per combattere la peste. Isolare i malati, sbarrare le case con i malati e chiudere le porte della città -operazione facilitata all'epoca dalla presenza delle mura difensive-, rispettivamente i confini e poi poco più (forse solo l'impiego delle mascherine chirurgiche). Dunque quello che oggi è stato attuato sotto la denominazione di "*lockdown*" non è quindi nulla di nuovo ma è un pacchetto di misure che fanno parte della nostra tradizione

culturale occidentale, addirittura già a partire dal basso medioevo.

In un mondo tecnologicamente tanto evoluto, nel quale le informazioni, le comunicazioni e le transazioni economiche sono diventate sempre più veloci e frenetiche, i paradossi sono stati quelli per cui, per contenere un semplice virus, ossia un'entità biologica con caratteristiche di parassita di dimensioni infinitesimali, si sia dovuto ricorrere a dei rimedi pensati e definiti nel medioevo e quello per cui il risultato sia stato quello di costringere sostanzialmente tutto il mondo a fermarsi.

Storicamente dopo una pandemia l'umanità ha sempre saputo reagire e non di rado ad una grave crisi sanitaria ha fatto seguito un periodo di grande crescita e di rilancio dell'economia. Tuttavia, questa volta il grave rischio che corriamo è quello di non ritrovarci alla fine di una tragedia ma dentro una specie di tragedia prolungata, diluita, che possa imporci di cambiare i nostri stili di vita. Uno degli interrogativi più grossi che abbiamo e avremo dinnanzi a noi sarà sicuramente quello inteso a capire cosa vorremo fare, a cosa saremo in grado (o potremo) rinunciare e a cosa no, rispettivamente quanto saremo effettivamente disposti a cambiare le nostre abitudini.

In ogni caso, all'inizio del mese di marzo la situazione determinata dall'espandersi dell'epidemia generata dal virus Covid-19 è apparsa subito essere estremamente grave e preoccupante. Il numero di contagi e quello dei decessi hanno iniziato ad aumentare molto rapidamente e la possibilità di giungere ad esaurire la capacità delle strutture sanitarie ed ospedaliere è divenuto uno scenario concreto con il quale doversi confrontare.

Il Consiglio federale ed il Consiglio di Stato ticinese si sono quindi visti costretti ad adottare tutta una serie di provvedimenti, in regime di urgenza, che hanno dovuto essere continuamente aggiornati e modificati a

seconda dell'evolversi della situazione. Questi provvedimenti hanno determinato delle limitazioni delle libertà personali e delle limitazioni delle attività economiche che non si erano più verificate dopo la seconda guerra mondiale.

Il Consiglio federale ha agito nell'ampio quadro determinato, da un lato, dalla Costituzione federale –in particolare dall'art. 5 cpv. 2 Cost. fed., secondo cui, l'attività dello Stato deve rispondere all'interesse pubblico ed essere proporzionata allo scopo, dell'art. 118 cpv. 2 Cost. fed, che prevede che la Confederazione possa emanare prescrizioni per la lotta contro le malattie trasmissibili e dalla clausula generale di polizia, contenuta nell'art. 185 cpv. 3 Cost. fed., che attribuisce all'esecutivo federale la competenza di emanare ordinanze e decisioni per fare fronte a gravi turbamenti esistenti o imminenti per la sicurezza e l'ordine pubblico– e, dall'altro, della Legge sulle epidemie (LEp, RS 818.101).

Dal canto suo il Consiglio di Stato è invece stato chiamato ad operare nel quadro delle competenze attribuitegli dalla già citata LEp (in particolare artt. 31 e 40 LEp), dagli artt. 40b e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan; RL 801.100) e dagli artt. 20 e segg. della Legge sulla protezione della popolazione (LProtPop; RL 500.100).

Già la semplice lettura di queste basi legali permette immediatamente di comprendere l'ampiezza del potere decisionale attribuito agli esecutivi, a cui è sostanzialmente riservata la facoltà di adottare tutti "*i provvedimenti necessari*" (cfr. in particolare: art. 7 LEp e art. 22 cpv. 1 LProtPop) per fare fronte allo stato di necessità con il quale la Confederazione ed il Cantone si trovano confrontati.

La maggior parte delle restrizioni e delle limitazioni delle libertà individuali disposte dal Consiglio federale sono state disposte attraverso l'adozione di ordinanze –in particolare l'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24)–, che sono state oggetto di continue e costanti modifiche e aggiornamenti che, in parte, si sono susseguite nel breve volgere di due/tre giorni. Dal canto suo il Governo cantonale ha invece proceduto, principalmente, attraverso l'emana-zione di apposite rivoluzioni governative, che si sono susseguite con ritmo analogo a quelle delle modifiche delle ordinanze disposte dal Consiglio federale.

Preso atto della situazione che andava determinandosi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha immediatamente compreso che la diffusione del virus avrebbe inevitabilmente ingenerato importanti problemi sia per l'attività degli studi legali che, più in generale, per il funzionamento della Giustizia in generale. L'enorme numero di problemi pratici ingenerati dall'evolversi della situazione sul fronte sanitario e, parallelamente, dal susseguirsi delle modifiche a livello decisionale e normativo, ha spinto il Consiglio dell'Ordine ad attivarsi contemporaneamente su più fronti, in particolare nella presa di contatto con le Autorità federali e cantonali, con la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), con gli Ordini degli Avvocati degli altri Cantoni e, soprattutto, nel fornire informazioni il più possibile chiare e tempestive a tutti i membri.

Il Consiglio dell'Ordine ha quindi iniziato a riunirsi continuativamente in videoconferenza e, parallelamente, ha compreso che, piuttosto che attendere passivamente il susseguirsi degli eventi, delle decisioni e delle conferenze stampa, fosse necessario, finanche imprescindibile fare in modo che le preoccupazioni, le attese, le esigenze e le richieste della categoria fossero portate tempestivamente all'at-

tenzione delle Autorità federali e cantonali, affinché le stesse potessero essere debitamente considerate nell'ambito di tutti i processi decisionali. Tutto ciò ha richiesto, da parte di tutti i membri del Consiglio dell'Ordine e del Segretario generale un impegno ed uno sforzo incredibili, sia per l'approfondimento di tematiche oltremodo complesse, che per la redazione di prese di posizione e, ancora, per i contatti diretti, telefonici o tramite posta elettronica, con gli interlocutori istituzionali e con i funzionari dirigenti cantonali e federali. Nel complesso si è trattato di ore e, in parte, di giornate intere, che i membri del Consiglio dell'Ordine hanno dovuto dedicare a queste attività, con uno sforzo principale che ha dovuto essere messo in campo nel corso del mese di marzo.

Lo spazio a disposizione per questa relazione non è evidentemente sufficiente per dare conto in maniera dettagliata di tutto quanto è stato fatto ma di cui, in larga misura, si è comunque avuto modo di riferire nell'ambito delle lettere informative che il Consiglio dell'Ordine ha indirizzato a tutti i membri, rispettivamente per il tramite della pagina internet appositamente creata (www.oati-coronavirus.ch). È in ogni caso importante sottolineare il fatto che, sia da parte del Consiglio di Stato, che da parte dell'Ufficio federale di giustizia siano giunti all'indirizzo dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino dei ringraziamenti per la collaborazione fornita nell'ambito delle consultazioni che hanno portato all'emanazione del Decreto esecutivo sull'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologia da COVID-19 del 20 marzo 2020 (RL 177.550), e dell'Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020 (RS 173.110.4).

Nel corso di questi mesi difficili sono inoltre stati numerosissimi i suggerimenti, le segnalazioni e le manifestazioni di sostegno che sono giunte al Consiglio da parte di singoli appartenenti all'Ordine, che sono stati fonte di grande stimolo ed incoraggiamento.

Mentre queste righe vengono scritte è sicuramente ancora troppo presto per poter tirare dei bilanci sull'opportunità, sulla proporzionalità e sull'efficacia di tutte le decisioni che sono state prese, a tutti i livelli, da parte delle Autorità per la gestione dell'emergenza. Non è peraltro nemmeno chiaro se, per determinati aspetti, in particolare per quanto attiene alle conseguenze a livello economico e sociale, una valutazione definitiva potrà essere presa unicamente dopo che saranno trascorsi diversi anni. A maggior ragione non compete evidentemente al sottoscritto il compito di arrogarsi il ruolo di esprimere giudizi finali al riguardo. Cionondimeno mi permetto di formulare un auspicio, che in realtà è anche un invito, e che è quello per cui delle riflessioni approfondite e anche critiche su tutto quanto è successo in questi mesi possano e debbano avere luogo e che proprio dalla nostra categoria professionale, che nella difesa dei diritti e delle libertà individuali ha una delle sue principali missioni, possano essere stimulate positivamente. Mi sento di formulare questo invito in maniera pressante giacché, in alcuni momenti di questa emergenza sanitaria, ho avuto l'impressione, invero piuttosto netta, per cui si stesse imponendo una sorta di pensiero unico e che potesse venire meno la semplice possibilità di esprimere opinioni e punti di vista diversi. Forse le spiegazioni di dinamiche di questo tipo sono da ricercare nel campo della sociologia o della psicologia, o sono magari da ricondurre alle modalità di comunicazione che si sono imposte nei media. Nonostante situazioni straordinarie e di grave emergenza, possano indubbiamente giustificare la limitazione di determinati diritti e libertà, in particolare quando in gioco ci sono beni come la salute o, addirittura, la vita,

è altrettanto fondamentale vegliare sul fatto che questo genere di limitazioni non vadano al di là di quanto effettivamente strettamente necessario. Riflettendo sulla celebre frase dell'ex Procuratore generale americano Wiliam Ramsey Clark "*A right is not what someone gives you; it's what no one can take from you*" (Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno; è ciò che nessuno può toglierti) mi sono chiesto quanti diritti fondamentali siano stati effettivamente limitati nel corso di questa emergenza o, comunque, in qualche modo rimessi in discussione a seguito dell'epidemia da Covid-19 e mi sono sorpreso nel constatare quanto l'elenco potesse essere lungo:

- Art. 7 Cost. fed.: "Dignità umana". Vale per tutti e senza condizioni. La dignità umana dovrebbe essere il primo ed insindacabile diritto fondamentale, eppure il virus è riuscito a sollevare la questione a sapere se l'accesso alle cure intensive debba necessariamente essere garantito a tutti, sepre e comunque.
- Art. 8 Cost. fed.: "Uguaglianza giuridica". L'art. 8 cpv. 2 Cost. fed. sancisce il divieto di discriminazione, tra l'altro sulla base dell'età o dello status sociale. Alla luce di questo diritto, è ammissibile che l'età possa entrare in linea di conto quale criterio di triage per l'ammissione in un reparto di cure intense?
- Art. 10 Cost. fed.: "Diritto alla vita e alla libertà personale". La libertà di movimento è un aspetto centrale della libertà personale ed è stata notevolmente limitata durante alcuni mesi.
- Art. 11 Cost. fed.: "Protezione dei fanciulli e degli adolescenti". I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale protezione della loro integrità e alla promozione del loro sviluppo. Oltre alle limitazioni della libertà che valgono per tutti, i bambini e i giovani si sono visti con-

frontati con delle importanti limitazioni nel loro diritto all'istruzione (art. 19 BV). Pur non essendo responsabili della pandemia e non essendo minacciati nella stessa misura degli adulti, si sono visti confrontati con restrizioni oltremodo importanti dei propri diritti.

- Art. 12 Cost. fed.: "Diritto all'assistenza in situazioni di emergenza". È garantito il diritto ad un'esistenza dignitosa - per tutti. Con riguardo alla situazione delle persone più anziane o malate, vale il quesito formulato con riferimento all'art. 8 Cost. fed..
- Art. 13 Cost. fed.: "Protezione della sfera privata". In altre nazioni è stato attuato un monitoraggio sistematico degli spostamenti delle persone e lo stato di salute è stato oggetto di monitoraggio da parte delle autorità. Nel nostro Paese gli operatori di telefonia mobile sono stati invitati a fornire, in forma anonima, informazioni sugli spostamenti della popolazione.
- Art. 14 Cost. fed.: "Diritto al matrimonio e alla famiglia". Questo diritto è stato limitato per le persone che hanno relazioni con partner che vivono all'estero e ai quali è stata negata la possibilità di varcare la frontiera.
- Art. 15 Cost. fed.: "Libertà di religione e di coscienza". Comprende anche il diritto di prendere parte alle funzioni religiose, che è stato sostanzialmente soppresso per un lungo periodo di tempo.
- Art. 16 Cost. fed.: "Libertà di opinione e di informazione". Il diritto di esprimere o ricevere informazioni in luoghi pubblici è stato notevolmente limitato per settimane.
- Art. 17 Cost. fed.: "Libertà dei media". Questo diritto fondamentale stabilisce che la censura è vietata e che la libertà dei media è garantita. Il lavoro dei media è

stato limitato, da un lato, a causa delle limitazioni della libertà di movimento e di riunione. L'accesso alle conferenze stampa è stato limitato e, in alcune occasioni, ai giornalisti non è stata offerta la possibilità di formulare domande o è stato imposto di formularle in anticipo in forma scritta.

- Art. 19 Cost. fed.: "Diritto all'istruzione primaria". È stato temporaneamente sostituito dall'insegnamento a distanza, problematico sotto diversi aspetti, a partire dal fatto di essere accessibile unicamente per chi dispone dei mezzi tecnici necessari (pc, collegamento internet, ...).
- Art. 20 Cost. fed.: "Libertà della scienza". Insegnamento e ricerca sono stati sospesi praticamente in tutti gli istituti universitari. Scienza e ricerca hanno pure subito importanti limitazioni in conseguenza delle limitazioni delle possibilità di movimento delle persone.
- Art. 21 Cost. fed.: "Libertà artistica". Le attività e le rappresentazioni culturali sono state chiuse, rispettivamente, vietate per settimane.
- Art. 22 Cost. fed.: "libertà di riunione". Dimostrazioni, riunioni e quasi tutti gli eventi pubblici sono stati temporaneamente vietati. Si è posta la questione a sapere se le sedute dell'Assemblea federale e dei Parlamenti cantonali dovessero essere considerate alla stregua di assembramenti che non potevano avere luogo, il che avrebbe potuto determinare un'inammissibile interferenza nella separazione dei poteri.
- Art. 23 Cost. fed.: "Libertà di associazione". Il diritto di associazione per scopi e obiettivi comuni è stato temporaneamente sospeso.

- Art. 26 Cost. fed.: "Garanzia di proprietà". Le misure disposte nei confronti delle attività economiche, sia da parte del Consiglio federale, che del Consiglio di Stato hanno determinato l'impossibilità per un numero elevatissimo di soggetti di continuare ad utilizzare le loro proprietà secondo le destinazione d'uso previste.
- Art. 27 Cost. fed.: "Libertà economica". Il libero accesso e il libero esercizio di numerosissime attività economiche è stato soppresso per diverse settimane.
- Art. 28 Cost. fed.: "Libertà sindacale". Il divieto di assembramenti e riunioni ha avuto quale corollario anche quello di limitare l'attività sindacale.
- Art. 30 Cost. fed.: "Procedura giudiziaria". Tra gli aspetti garantiti, vi è anche la pubblicità delle udienze e della pronuncia delle sentenze, che sono stati severamente limitati, giacché l'accesso ai tribunali è stato limitato al massimo. Al pari di altre attività statali, anche l'amministrazione della giustizia è stata limitata allo stretto indispensabile per diverse settimane e alcuni tipi di procedure non hanno potuto essere attivate o portate avanti.
- Art. 34 Cost. fed.: "Diritti politici". La votazione federale del 17 maggio è stata rinviata, i termini per la raccolta delle firme per iniziative e referendum sono stati temporaneamente sospesi. Le votazioni comunali in Ticino sono state rinviate. Anche il dibattito democratico è stato fortemente limitato, in particolare a livello comunale.

Si tratta di un elenco per certi versi impressionante ma è comunque doveroso evidenziare il fatto che, in altre nazioni, le limitazioni siano state estremamente più incisive di quelle adottate in Svizzera. È in ogni caso indubbio che ci siano molti aspetti sui quali riflet-

tere e, in particolare, sulla questione a sapere se, sulla scorta delle esperienze fatte, non sia opportuno (necessario?) procedere ad elaborare basi legali più precise, che permettano di definire in maniera più chiara le misure da adottare in situazioni di questa natura, rispettivamente le condizioni per la loro effettiva implementazione o la gradualità dei passi da intraprendere. Visto l'altissimo costo, non solo economico, che le limitazioni dei diritti fondamentali sono suscettibili di poter determinare, a posteriori è necessario che venga effettuato un serio lavoro di analisi ed approfondimento sull'effettiva efficacia dei vari provvedimenti adottati, come pure dei piani di protezione predisposti nei vari settori. Parimenti si impone una revisione dei piani pandemici che, in larga misura si sono rivelati incompleti o, quantomeno, troppo superficiali e quindi non adeguati ad orientare effettivamente l'attività di tutti gli uffici pubblici e di tutte le Autorità giudiziarie.

Va comunque evidenziato che, anche nei momenti più difficili e complicati, il Consiglio dell'Ordine ha sempre avuto la possibilità di prendere contatto ed interagire con le Autorità cantonali e con le Autorità federali, trovando degli interlocutori, anche ai massimi livelli, molto attenti e sensibili a prestare ascolto alle segnalazioni e alle istanze che riguardavano il mondo della Giustizia. In questo contesto, tra i tanti soggetti istituzionali con i quali sono stati intrattenuti stretti contatti, è comunque doveroso formulare un ringraziamento particolare all'On. Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, alla Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, all'On. Presidente del Tribunale d'appello Giudice Mauro Mini e alla Cancelliera del Tribunale d'appello Claudia Petrali Zeni, nonché all'On. Procuratore generale Andrea Pagani per la proficua collaborazione che è stato possibile portare avanti per tutto il periodo della crisi. A livello federale analogo ringraziamento va indirizzato all'On.

Consigliere federale Ignazio Cassis, Capo del Dipartimento federale degli affari esteri, all'On. Consigliera federale Karin Keller-Sutter, Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, nonché, per l'Ufficio federale di giustizia, al Direttore Martin Dumermuth e al Vicedirettore Michael Schöll.

Questa relazione non può tuttavia non concludersi se non tributando i ringraziamenti più importanti di tutti, che vanno necessariamente all'indirizzo di tutti i Membri del Consiglio dell'Ordine: Avv. Sarah Stadler, Avv. Augusta Simoni, Avv. Andrea Lenzin, Avv. Patrick Bianco, Avv. Ivan Paparelli e, da ultimo ma non per ultimo, Avv. Sascha Schlub, nonché alla Segretaria dell'Ordine Simona Carlini Muscionico e, soprattutto, al Segretario generale Avv. Patrizia Bisazza Ranzi. Nel momento della difficoltà e del bisogno tutte queste persone hanno saputo mettere in campo un impegno ed una dedizione straordinari, che sicuramente non hanno avuto eguali nella storia, perlomeno recente, della nostra corporazione. Senza il loro qualificato ed instancabile lavoro non sarebbe certamente stato possibile gestire la crisi e svolgere tutto il grandissimo lavoro che è stato fatto in questi lunghi mesi.

Non sappiamo quello che ci riserverà il futuro, a partire da quello immediato, ma sappiamo certamente che, sia come Ordine degli Avvocati, nel suo insieme, che come singoli Avvocati, nell'ambito della nostra attività quotidiana, saremo tutti chiamati a continuare a svolgere un ruolo molto importante a favore della cittadinanza e della società tutta. Un ruolo che storicamente assume particolare importanza proprio nei momenti di difficoltà, prima, e di ripartenza, poi. In questo senso, nonostante tutte le incertezze, con le quali ci troviamo e ci troveremo confrontati, la consapevolezza dei mezzi e delle risorse di cui disponiamo deve in ogni caso risvegliare in noi un sentimento, che è anche

il fondamento sul quale si basano tutti i rapporti e le relazioni umane più importanti, ossia la fiducia.

Fiducia.

Presentazione dei conti per l'esercizio 2019

Bilancio al 31 dicembre 2019

	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Attivi		
Cassa	379.85	789.40
CCP 65-6260-1	118'439.65	111'598.21
BSCT Conto corrente	63'482.41	63'554.61
Banca Migros - cauzione deposito affitto	5'100.15	—
Cauzioni	8'378.30	—
Transitori attivi	—	7'152,15
	198'360.36	183'094.37
Macchine ufficio	2'500.00	3'300.00
<i>Sostanza fissa</i>	2'500.00	3'300.00
TOTALE ATTIVI	198'860.36	186'394.37
Passivi		
Transitori Passivi	12'734.35	13'810.81
Accantonamento	25'000.00	45'000.00
<i>Capitale terzi a breve</i>	37'734.35	58'810.81
Patrimonio	161'930.82	104'167.63
Utile / Perdita riportata	- 34'347.26	—
Utile	33'542.45	23'415.93
<i>Capitale proprio</i>	161'126.04	127'583.56
TOTALE PASSIVI	198'860.36	186'394.37

Bollettino No. 59 – Settembre 2020

Conto economico 2019

	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tassa sociale	444'999.00	461'300.00
Tessera legittimazione	183.40	200.00
Ricavi diversi	562.11	64.97
Ricavi bollettino	3'000.00	3'000.00
Ricavi Manifestazioni Sponsor	3'000.00	5'500.00
Ricavi Manifestazioni Corsi entrate	5'320.00	8'180.00
Ricavi Consiglio	1'800.00	2'800.00
Ricavi formazione	590.00	2'069.50
Ricavi sponsor (formazione, corsi)	26'200.00	0.00
Ricavi annunci (necrologi, sito)	375.00	756.30
Consulenza giuridica	16'109.90	13'337.70
Servizio di conciliazione	200.00	1'200.00
Ricavi assicurativi	2'778.00	0.00
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino	505'117.41	498'408.47
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tasse FSA	146'460.00	145'825.00
FBE - Federazione ordini forensi Europa	881.96	943.12
Contributi associativi	147'341.96	146'768.12
Stipendi	82'789.00	72'251.00
Oneri sociali	26'801.85	22'761.35
Costi del personale	109'590.85	95'012.35
Trasferte	368.00	266.00
Spese rappresentanza	120.00	139.30
Indennità Consiglio dell'Ordine	61'069.00	67'320.00
Spese Consiglio dell'Ordine	16'982.05	15'010.19
Indennità Commissioni ad hoc	4'300.00	1'500.00
Spese Commissioni ad hoc	900.00	750.00
Consiglio e commissioni	83'739.05	84'985.49
Affitto	20'534.05	13'800.00
Costi diversi d'ufficio		
Costi diversi	11'141.72	28'443.18
Costi nuovi sede di Mendrisio	12'335.93	0.00
Costi informatici	10'051.50	25'784.50
Spese telefoniche	1'415.65	1'433.70
Spese cancelleria	1'481.00	890.95
Annunci (necrologi, altri)	751.15	1'044.80
Abbonamenti	130.00	130.00
Spese postali	452.00	422.00
Interessi e spese	543.70	632.15
Spese ufficio	58'836.70	72'581.28
Bollettino	10'651.50	9'728.50
Stampati	10'651.50	9'728.50
Manifestazioni	25'612.45	23'441.45
Comm. Formazione permanente giuristi	22'500.00	17'581.00
Costi Formazione	1'968.40	4'374.85
Costi corsi	111.00	0.00
Costi Servizio di conciliazione	300.00	1'100.00
Contributo Biblioteca Cantonale	2'619.50	1'812.00
Costi cerimonie nuovi avvocati	5'424.55	3'972.00
Contributo Centro Studi Bancari	0.00	2'000.00
Assicurazioni	2'079.00	2'079.00
Ammortamenti	800.00	1'173.70
Sopravvenienze (conguagli)	0.00	8'382.80
Altri costi d'esercizio	61'414.90	65'916.80
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino	471'574.96	474'992.54
Totale Ordine Avvocati Cantone Ticino	33'542.45	23'415.93
RISULTATO D'ESERCIZIO	33'542.45	23'415.93

Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Andrea Lenzin,
membro di consiglio FSA, Berna

Nel corso dell'*Assemblea dei Delegati* tenutasi a Lucerna il 14 giugno 2019 a margine del Congresso FSA, ho avuto l'onore e piacere di venire nominato quale rappresentante del Canton Ticino in seno al Consiglio della Federazione Svizzera degli Avvocati, in sostituzione del Collega avv. Niccolò Salvioni. I membri del Consiglio hanno avuto occasione di rinnovare i ringraziamenti a Niccolò Salvioni per l'eccellente lavoro svolto durante gli anni di servizio prestati alla FSA anche in occasione dell'uscita estiva del Consiglio, da lui organizzata egregiamente a Locarno il 23-25 agosto 2019.

Quali *nuovi membri del Consiglio FSA* l'Assemblea dei Delegati ha inoltre nominato la Collega Natalie Matiaska, iscritta all'Ordine degli avvocati del cantone di Basilea-Campagna, subentrata ad Agnes Dormann di Basilea-Città, e Georg Rauber di Zurigo, che ha preso il posto del Presidente FSA uscente, Urs Haegi. Quale **nuovo Presidente FSA** l'Assemblea ha designato il Collega Albert Nussbaumer, già *bâtonnier* dell'Ordine degli Avvocati del Canton Friburgo.

Già la partecipazione alla prima riunione del Consiglio FSA a Berna mi ha permesso di prendere piena coscienza della considerevole mole di lavoro svolta dall'organo direttivo della nostra associazione federale e dell'importanza del suo ruolo, in particolare nel processo di adozione delle norme di diritto federale che,

direttamente o indirettamente, interessano la professione dell'avvocato e quindi rendono non solo opportuna, ma necessaria la consultazione della nostra associazione nazionale di categoria.

Sul *piano internazionale*, i contatti che la FSA intrattiene regolarmente con gli ordini professionali di altri paesi come membro di associazioni internazionali quali il Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE), la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE), l'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) e l'International Bar Association (IBA) – volendo citare solo quelle più importanti – permettono il confronto costante con realtà e contesti sia politici che giuridici spesso diversi dai nostri, ma che altrettanto frequentemente originano domande e problemi di comune interesse e quindi soluzioni e risposte di grande utilità pratica anche per chi esercita l'avvocatura in Svizzera.

Il 15 novembre 2019 si è svolta a Berna la *Conferenza dei Presidenti degli Ordini Cantonali*, incentrata sul tema della revisione della Legge sul riciclaggio del denaro. Su questo controverso progetto di legge, su cui mi soffermerò tra poco, alla Conferenza sono intervenuti con specifiche relazioni di approfondimento il Presidente OAD FSA/FSN Peter Lutz e Didier de Montmollin, esperto FSA in diritto finanziario e membro del Consiglio dell'OAD FSA/FSN.

Tra i progetti di legge posti in consultazione che più hanno impegnato e coinvolto la FSA dalla scorsa estate vorrei evidenziarne due, proprio perché illustrano bene l'importanza del ruolo che la federazione Svizzera degli Avvocati è spesso chiamata a svolgere nel processo legislativo.

Il 26 giugno 2019 il Consiglio Federale ha licenziato il già citato messaggio relativo alla *modifica della Legge sul riciclaggio del dena-*

ro (LRD), identificandone l'obiettivo nell'adeguamento del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Già da un primo, sommario esame del testo legislativo proposto è emerso con chiarezza che il mirino della prospettata modifica di legge viene puntato principalmente sulla categoria professionale degli avvocati, estendendo l'assoggettamento alla LRD anche a semplici prestazioni di consulenza scollegate da una partecipazione attiva alle transazioni finanziarie potenzialmente "sospette". Al pari degli intermediari finanziari, secondo il progetto di legge anche i professionisti rientranti nella nuova categoria di "consulenti" dovrebbero inoltre sottoporsi al controllo di un revisore esterno che può implicare la messa a disposizione di dati personali dei clienti, in particolare ai fini della verifica della corretta identificazione dell'avente diritto economico di una persona giuridica.

Diversi gruppi d'interesse e associazioni, tra cui la FSA, hanno dato voce durante la procedura di consultazione all'incompatibilità delle modifiche alla LRD prospettate dal Consiglio Federale con l'obbligo di *tutela del segreto professionale*, ponendo in risalto come tali modifiche si rivelano oltretutto non necessarie a fronte delle già esistenti, specifiche norme previste (segnatamente) dal Codice Penale (Art. 305bis CPS) e dalla Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Art. 17 LLCA).

Come già detto, nel giugno del 2019 il Consiglio Federale ha tuttavia scelto di ignorare in larga misura le censure sollevate dalla FSA, inviando il relativo messaggio di legge al Parlamento, in forma sostanzialmente invariata.

Da qui la necessità di coinvolgere, informare e sensibilizzare in modo approfondito anche gli Ordini cantonali, obiettivo perseguito in

particolare trattando diffusamente il tema in occasione della Conferenza dei Presidenti del 15 novembre 2019.

Parallelamente la campagna di sensibilizzazione è stata promossa dalla FSA anche tramite i colleghi che siedono nelle due camere parlamentari per assicurare che le ragioni della ferma opposizione della FSA al progetto di revisione della LRD venissero correttamente comprese e recepite anche dai parlamentari professionalmente non vicini alla nostra categoria; uno sforzo particolare è stato a tale scopo promosso per restituire al segreto professionale dell'avvocato lo statuto e la funzione di strumento essenziale del corretto funzionamento della giustizia, e quindi di tutela dei diritti individuali di ogni cittadino.

Grazie a tale attività di sensibilizzazione la FSA è riuscita a realizzare un primo, importante risultato, contribuendo al voto di non entrata in materia espresso dal Consiglio Nazionale il 2 marzo 2020. Il messaggio passa ora all'altra camera del Parlamento, dove la FSA auspica e si prefigge di ottenere un voto analogo.

Non meno importante è e sarà nei mesi a venire il ruolo rivestito dalla FSA nell'ambito della *revisione del Codice di procedura penale Svizzero* attualmente all'esame della Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale. Segnatamente, l'introduzione del nuovo art. 147a CPP, che costituisce uno dei tasselli principali della revisione, permetterebbe infatti al Ministero Pubblico di escludere il prevenuto (e il suo difensore) dalla partecipazione a udienze d'interrogatorio fino a quando egli non si sia espresso "in maniera approfondita" sull'oggetto dell'interrogatorio. L'introduzione di una simile novella legislativa creerebbe una manifesta disproporzione tra gli strumenti istruttori a disposizione delle parti al procedimento penale, venendo con ciò a costituire un'inammissibile limitazione dei diritti

della difesa. La FSA intende opporsi con ogni mezzo a sua disposizione all'adozione del nuovo art. 147a CPP come pure ad alcune altre prospettate modifiche del codice di rito penale, perlomeno nella forma attualmente al vaglio della CAG; lo farà, come lo sta facendo e lo ha fatto in passato, esercitando il peso politico della categoria professionale che rappresenta con determinazione e mirata efficacia.

A fine febbraio di quest'anno l'arrivo in Svizzera di un virus sino ad allora sconosciuto, denominato *SARS-CoV-2* e ormai tristemente noto come Coronavirus ha imposto alla vita professionale e privata di tutti noi una brusca battuta d'arresto, costringendoci ad accettare nelle nostre abitudini quotidiane cambiamenti di cui continua a tutt'oggi a perdurare la necessità.

La FSA non è rimasta immune alle conseguenze della pandemia di COVID-19, e ben al contrario ne ha visto coinvolta e assorbita interamente per settimane l'attività del proprio Consiglio.

Pochi giorni dopo l'annuncio dell'ospedalizzazione nella vicina Lombardia del primo paziente infetto dal COVID-19, il 25 febbraio 2020 si registra anche a Lugano il primo caso di infezione; nel giro di una settimana, il numero di persone in Ticino risultate positive al virus sale a 55. L'11 marzo 2020, per contenere la diffusione della malattia il governo Italiano decreta il divieto generalizzato di uscire di casa e la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha nel frattempo qualificato il COVID-19 come pandemia. Il numero di persone infette in Italia era nel frattempo aumentato a oltre 12'000, in Svizzera erano già stati registrati 640 casi accertati.

Il rapido aumento dei contagi e la vicinanza con il principale focolaio d'infezione europeo ha destato nell'ambiente giudiziario del nostro

Cantone la preoccupazione di numerosi colleghi, in particolare dei titolari di studi di piccola e media dimensione, che si sono rivolti all'OATI paventando il rischio di non poter garantire l'adeguata e tempestiva tutela degli interessi dei propri clienti a causa del rischio di contagio determinato dall'impossibilità di svolgere l'attività dal proprio domicilio, rispettivamente dall'inadeguatezza di numerose infrastrutture dell'apparato giudiziario, bisognose di tempo e risorse per riorganizzarsi e conformarsi alle norme igieniche e di distanza sociale imposte dal governo cantonale e, in un secondo tempo, da quello federale.

Pochi giorni dopo l'emanazione dell'Ordinanza COVID-19-2 da parte del Consiglio Federale, contenente un pacchetto di misure volte a proteggere la popolazione svizzera dalla diffusione del contagio, il 16 marzo 2020 il Consiglio della FSA ha prestato tempestivamente voce e sostegno alle preoccupazioni espresse dall'OATI, postulando l'adozione di una serie di misure a tutela del funzionamento della giustizia. Da tali richieste è scaturita, il 20 marzo 2020, la prima Ordinanza del Consiglio Federale incentrata sull'amministrazione della giustizia durante l'emergenza pandemica, e in particolare l'estensione della sospensione dei termini in procedura civile e amministrativa con effetto immediato e fino al 16 aprile 2020. La temporanea interruzione dell'attività giudiziaria "ordinaria" concessa in tal modo dal Consiglio Federale ha così permesso sia agli avvocati che agli organi dell'amministrazione politica e giudiziaria dei Cantoni di adottare le misure necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle attività legate alla Giustizia anche durante il periodo di vigenza delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale imposte per combattere la diffusione del Coronavirus.

L'esperienza vissuta nelle settimane successive ai primi contagi verificatisi in Ticino e durante il *Lockdown* ha dimostrato che la FSA può costituire uno **strumento estremamente agile ed efficace** per tutelare gli interessi della nostra categoria professionale sul piano federale, in particolare in situazioni di emergenza come quella verificatasi nel nostro cantone a fine febbraio di quest'anno. Ciò presuppone tuttavia anche un funzionamento altrettanto rapido ed efficace dei canali di comunicazione da e verso gli Ordini cantonali, per i quali la FSA deve poter costituire in qualsiasi momento l'interlocutore e intermediario privilegiato per veicolare in modo mirato ed efficace problematiche che, come nel caso dell'emergenza Coronavirus, scaturiscono da circostanze solo apparentemente e temporaneamente di portata e interesse locale.

L'emergenza COVID ha tuttavia dimostrato anche che **l'amministrazione della giustizia è un sistema simbiotico**, in cui il giudice, l'avvocato e il cittadino rivestono ruoli ben specifici ma complementari; un tribunale, per quanto ben organizzato e gestito, non può esercitare correttamente la sua funzione se le parti e i loro patrocinatori non possono svolgere l'attività che è loro propria.

Superata la fase di massima emergenza, la Giustizia e i suoi attori hanno acquistato maggior flessibilità e in futuro sapranno adattarsi meglio a situazioni di crisi che, come tutti ci auguriamo, resteranno comunque eccezionali.

Ora si tratta anche per gli attori del sistema giudiziario di **tornare gradualmente alla normalità** e di ripristinarne la piena funzionalità; questo vale ovviamente anche per il Consiglio della FSA, che dopo mesi di conferenze in forma rigorosamente telematica ha ripreso a riunirsi fisicamente nella propria sede di Berna.

L'auspicio comune è che dopo l'annulla-

mento della Conferenza dei Presidenti degli ordini cantonali di fine marzo e della giornata degli avvocati FSA agendata per il 12-13 giugno le prossime manifestazioni FSA in calendario possano avere regolarmente luogo. L'appuntamento è, al più tardi, per il **prossimo Congresso degli Avvocati** che si svolgerà come di consueto al KKL di Lucerna dal 10 al 12 giugno 2021.

Attività della Commissione di disciplina degli avvocati

Avv. Brenno Canevascini,
Presidente della Commissione

L'attività 2019 della CDAvv può essere così riassunta.

Sono stati aperti 67 procedimenti su altrettante segnalazioni o d'ufficio:

- 18 sono stati decisi dal Presidente (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 47 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato;
- 2 sono stati aperti e sospesi in attesa dell'esito di una parallela procedura penale.

Complessivamente nel 2019 sono state emanate 60 decisioni:

- 21 di natura Presidenziale (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 39 dalla Commissione.
 - Di queste ultime:
 - 16 sono sfociate in un abbandono del procedimento,
 - 23 sono state di natura condannatoria.
 - Di queste ultime:
 - per 8 è stato inoltrato ed è pendente un ricorso al TCamm.

Attualmente e complessivamente sono pendenti 44 procedimenti dei quali:

- 23 sono in istruttoria o pronti per l'emanazione della decisione;
- 10 sospesi in attesa della decisione penale;
- 10 sospesi in quanto oggetto di ricorsi al TCamm;
- 1 sospeso in quanto oggetto di ricorsi al TF.

Attività della Commissione esami

Avv. Fabio Soldati,
Presidente della Commissione

Il giudice all'imputato: "Ma come mai fino a ieri lei ha confessato la rapina e oggi, qui in tribunale, ritratta tutto?" L'imputato: "Signor giudice, Lei ha sicuramente ragione, ma è il mio avvocato che è riuscito a persuadermi che sono innocente."

Diventare avvocato non comporta solo tutta una serie di doveri deontologici, ma l'ultimo passo è un esame impegnativo sotto ogni punto di vista. Impegnativo è l'esame scritto, dato che in poche ore occorre rispondere ad una serie di questioni che richiedono la capacità di redigere una risposta che si limiti ai fatti richiesti da un ipotetico cliente, e non più una risposta accademica dove si scrivono cose giuste ma che non c'entrano con il tema. E poi, ancora esami orali davanti a cinque sconosciuti imperturbabili e non di rado un pubblico di futuri esaminandi.

Insomma, non è una passeggiata. Ciò nonostante abbiamo un numero sempre maggiore di candidati. In quest'ultima sessione, ben 39 (!) con la conseguente necessità di trovare un maggior numero di esaminatori disponibili. La collega avv. Claudia Petralli ci ha fornito i risultati:

Esami di avvocatura primavera 2019:

Iscritti: 31, di cui 23 promossi (compresa 1 prova attitudinale); 6 non promossi; 2 ritiri.

Esami di avvocatura autunno 2019:

Iscritti: 22, di cui 13 promossi (compresa 1 prova attitudinale); 8 non promossi; 1 ritiro.

Esami di avvocatura primavera 2020:

Iscritti: 39 (prova scritta prevista il 4 aprile p.v.)

Negli ultimi bollettini avevo indicato le differenze tra prova attitudinale e colloquio di verifica. Nelle ultime sessioni di esame si nota la partecipazione di avvocati provenienti da uno Stato membro dell'UE (in particolare Italia) che affrontano la prova attitudinale (esame scritto identico a quello dei nostri candidati, esame orale incentrato sulla verifica della conoscenza delle varie procedure). Per contro, al colloquio di verifica sinora vi è stato 1 solo caso con esito negativo.

Durante la recente discussione sul tema di esame per la prossima sessione primaverile è stato proposto di anonimizzare le prove scritte, come avviene in alcuni atenei. La prova scritta verrebbe consegnata senza il nome del candidato ma con un numero, ciò che potrebbe garantire la correzione senza condizionamenti di sorta che inconsapevolmente potrebbero avere un'influenza sul giudizio (con particolare riferimento a candidati ripetenti, alla loro formazione universitaria, all'età e al sesso). La proposta ha pro e contro e verrà sottoposta all'intera Commissione esaminatrice.

Attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Avv. Davide Cerutti,
rappresentante OATI presso la CFPG

Poco prima dell'ultima assemblea generale del nostro Ordine, lo scorso 6 giugno 2019, si era tenuta il 3 giugno 2019 la giornata di studio correlata all'apertura dell'anno giudiziario 2019/2020 e che è stata dedicata alla professione dell'avvocato, proponendone sguardi e valutandone eventuali metamorfosi. La giornata è stata valorizzata dalle presentazioni del professor François Bohnet, dei colleghi romandi Arnaud Nussbaumer e Nicolas Merlino, dai professori Benoît Chappuis e Walter Fellmann e, in conclusione, dei colleghi Gianni Cattaneo jr ed Edy Salmina. La giornata, destinata integralmente alla professione forense, ha riscosso grande interesse e meritato plauso.

Lo scorso 7 novembre 2019 si è tenuto l'abituale appuntamento autunnale della CFPG – caratterizzato dalla consueta serata di studio – che ha visto la competente presentazione, in italiano, del professor Edgar Philippin sulle azioni di responsabilità nel diritto della società anonima. L'aula magna dell'USI era gremita e grande è stato l'interesse per la materia e la relazione.

Per il prossimo futuro, il 30 aprile 2020 è in calendario l'usuale serata di primavera, che vedrà una relazione del professor Antoine Eigenmann e sarà dedicata ai problemi, ai rischi e alle incognite legati alla stesura

di un testamento. La tradizionale giornata di studio in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2020/2021 si terrà il 2 giugno 2020 e si concentrerà su alcuni rimedi di diritto straordinari, con un titolo intrigante “Res iudicata – E poi? Revisione, rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi di procedura”.

Per quanto attiene alle pubblicazioni, occorre citare il volume n. 57 della *Collana rossa* dedicato a “Le insidie della prescrizione” cui si aggiunge il volume n. 25 della *Collana gialla*, con il contributo del professor Philippin relativo alla citata serata di studio del 7 novembre 2019.

Attività del Servizio di consulenza giuridica

Avv. Filippo Gianoni

Membro della Commissione del servizio di consulenza giuridica

Il servizio di consulenza gratuito, istituito 18 anni fa, offre un servizio importante e molto apprezzato dalla utenza, come confermano i dati statistici per l'anno 2019. Infatti, sono state offerte complessivamente 564 consulenze, delle quali 113 nella sede di Giubiasco, 197 nella sede di Castagnola, 89 nella sede di Balerna, 95 nella sede di Losone e 70 nella sede di Maroggia che si traducono in ben 61 mezze giornate lavorative di cui 11 a Giubiasco, 19 a Castagnola, 9 a Balerna, 10 a Losone e 11 a Maroggia. Gli avvocati che hanno prestato servizio gratuitamente sono 102, di cui 22 a Giubiasco, 37 a Castagnola, 18 a Balerna, 18 a Losone e 11 a Maroggia. È stata inoltre fornita una consulenza tagliando, ai sensi dell'art. 9 del regolamento OATI consulenza giuridica, nel Mendrisiotto. Si ricorda che questo tipo di consulenza è previsto, al di fuori delle normali giornate di consulenza, in caso di comprovata necessità e che l'utenza non può scegliere un avvocato di sua preferenza che è prescelto dal segretariato OATI in base al principio della vicinanza geografica.

Si ringraziano tutte le colleghe e tutti i colleghi che si sono messi a disposizione per un servizio che contribuisce al buon nome dell'Ordine e i Comuni e i loro dipendenti per la fattiva collaborazione.

Servizio di consulenza giuridica

Anno	Balerna	Maroggia	Castagnola	Giubiasco	Losone	totale giornate	totale consulenze	Incassi CHF
2019	89	70	197	113	95	61	564	16'125.90
2018	99		191	101	91	49	482	13'364.70
2017	79		186	94	86	48	445	13'085.00
2016	73		179	85	100	50	437	12'747.00
2015			226	95		29	321	7'985.00
2014			200	117		30	317	8'715.00
2013			212	90		28	302	8'690.00
2012			207	105		29	312	8'435.00
2011			238	106		29	344	8'420.00
2010			221	129		30	350	9'223.00
2009			220	99		31	319	8'397.00
2008			230	121		31	351	9'580.00
2007			210	99		28	309	8'360.00
2006			216	108		28	324	8'950.00
2005			261	89		31	350	9'110.00
2004			378	no		44	378	10'450.00
2003			397	no		48	397	10'465.00
2002			159	no		12	159	4'469.00

Maroggia: nuova sede dal 2019

Attività della Commissione informatica

Avv. Rocco Talleri,
Presidente della Commissione informatica

Avv. Gianni Cattaneo,
Membro della Commissione informatica

Care Colleghe,
Cari Colleghi,

in questo particolare periodo il tema della privacy ha assunto spesso gli onori della cronaca. Le varie misure adottate durante il *lockdown* e gli inizi degli allentamenti, hanno portato anche la stampa non specializzata e l'opinione pubblica a dibattere in materia di protezione dei dati personali. Applicazioni come SwissCovid e altre misure proposte, fra le quali quella volta a introdurre la richiesta dei nominativi degli avventori degli esercizi pubblici, hanno visto schierarsi in perlopiù due fronti, quello dei favorevoli e quello dei contrari, circa l'esigenza di trovare un compromesso tra la salute pubblica e la protezione dei dati.

Legge sulla protezione dei dati

Sullo sfondo hanno continuato, seppur a ritmo ridotto per ovvi e noti motivi, i lavori delle Camere federali relativi alla revisione totale della Legge sulla protezione dei dati (LPD). Nell'ultimo comunicato stampa del 3 luglio 2020, la Segreteria delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), ha reso noto che la fase di eliminazione delle divergenze non ha ancora per-

messo di giungere ad un compromesso su di un tema assai delicato, ovvero quello della profilazione. I lavori riprenderanno nel corso della sessione autunnale e quindi si auspica che l'iter parlamentare si possa concludere al più tardi entro la primavera 2021.

Senza qui voler entrare nel merito della nuova Legge sulla protezione dei dati, ci permettiamo di richiamare l'attenzione di tutti voi sulle importanti implicazioni che tale legge avrà in molti aspetti che riguardano anche la nostra professione. Non solo vi è da attendersi una maggiore sollecitazione della nostra categoria sui temi legati alla protezione dei dati, ma dovremmo altresì tenere conto nel nostro lavoro di rivedere rispettivamente modificare o adattare l'organizzazione degli studi legali così come pure il modo in cui trattiamo i dati dei nostri clienti. Se da un lato la nostra professione ci abitua sin da subito a gestire con cautela e rigore le informazioni personali, tutelate in primis dal nostro segreto professionale, dall'altro la digitalizzazione sempre più presente e caratterizzante della nostra società, ci pone di fronte a nuove sfide. Bisogna quindi prepararsi per tempo e saper cogliere le opportunità offerte dal quadro normativo che si sta delineando non solo in Europa e in Svizzera, ma a livello internazionale. Poter offrire, oltre alla qualità delle prestazioni, anche un'adeguata protezione dei dati personali e l'essere al passo coi tempi, ci permetterà di rimanere attori fondamentali nella società civile e nella vita economica di questo Paese e di questo Cantone.

Home Office

Il rispetto della protezione dei dati si impone sin d'ora, anche nell'utilizzo degli strumenti che sono diventati tanto comodi durante il *lockdown*. Ricordiamo che in base all'art. 321 del Codice penale svizzero una violazione del segreto – anche se determinato da motivi tec-

nici – può comportare ripercussioni penali. Ricordiamo pure che anche l'attuale Legge federale sulla protezione dei dati, così come in determinati casi la GDPR, impongono la massima diligenza e il rispetto di chiare regole nell'ambito dell'utilizzo degli strumenti informatici.

La Commissione informatica vuole sensibilizzare tutti i colleghi su questi temi e organizzerà appuntamenti informativi, dando sin d'ora, qui di seguito alcuni spunti su strumenti che stanno diventando anche fra avvocati di uso comune.

Firma elettronica

La Commissione informatica ha valutato lo stato del settore della firma elettronica (qualificata) in relazione all'attività legale. I fornitori di servizi di certificazione attivi in tale ambito sono essenzialmente tre:

- a) SwissSign introdurrà la funzione di firma tramite SwissID non prima del mese di novembre 2020, per cui attualmente non è possibile farvi riferimento;
- b) QuoVadis Signing Service offre un servizio completo di firma elettronica, peraltro offerto in passato in collaborazione con la FSA;
- c) Swisscom offre un servizio ampio e variegato (incluso sigillo elettronico) in ottica sia UE sia svizzera.

La Commissione segnala l'esistenza della piattaforma Skribble (www.skribble.com), la quale si basa sui certificati emessi da Swisscom, con cui è possibile firmare elettronicamente documenti fino a 40Mb con riconoscimento nell'UE e in Svizzera. Precisiamo che si tratta di una soluzione in Cloud, per cui i documenti da firmare devono essere caricati

sulla piattaforma per la firma. Fintanto che i documenti risiedono sulla piattaforma, pur essendo cifrati, gli stessi sono tecnicamente accessibili a personale autorizzato di Skribble, per cui si raccomanda di eliminare immediatamente dalla piattaforma (scaricandolo) ogni documento firmato. Skribble offre agli associati FSA delle riduzioni importanti sui costi di affiliazione e firma. Resta inteso che *la FSA (così come l'OATi) non ha svolto un Audit tecnico e giuridico sulla piattaforma*, per cui la scelta e l'uso della stessa rientra nella piena responsabilità di ogni avvocato.

Servizi di videoconferenza

Segnaliamo che l'Incaricato della protezione di dati del Canton Zurigo ha pubblicato analisi e raccomandazioni sulle piattaforme di videoconferenza maggiormente in voga attualmente (inclusi: *Jitsi / Jitsi meet, Office 365/Teams, WebEx e Zoom*), cui si rinvia per i dettagli: www.zh.ch/de/politik-staat/datenschutz.html. Parallelamente, l'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD) ha promulgato, in data 14 aprile 2020, una scheda comprendente linee guida e raccomandazioni in relazione alle misure di sicurezza per l'utilizzo di soluzioni di audio e videoconferenza, scaricabile dal sito www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/attualita/aktuell_news.html.

Infine, segnaliamo che il fornitore svizzero Infomaniak ha recentemente messo a disposizione una piattaforma di videoconferenza anonima, illimitata, cifrata (end to end) e gratuita (news.infomaniak.com/it/soluzione-videoconferenze-gratuita/) basata su software open source (jitsi meet). Anche in questo caso, la scelta e l'uso della stessa rientra nella piena responsabilità di ogni avvocato, dato che l'OATi non ha avuto modo di svolgere un Audit tecnico e giuridico sulla piattaforma.

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria OATi 2019 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Presiede l'avv. Renato Cabrini,
Presidente OATi

Data: **6 giugno 2019, ore 16.00**
Luogo: **Sala situata al 3° piano c/o il LAC**

Presiede l'Assemblea
l'avv. Renato Cabrini, Presidente OATi.

1. Benvenuto

Dopo un brevissimo saluto, il Presidente cede immediatamente la parola all'avv. Andrea Lenzin che presenta il gruppo musicale the X cellos.

Segue intermezzo musicale

Saluto del Presidente:

“Care colleghe e cari colleghi,

a nome mio e del Consiglio porgo a tutti voi il più cordiale benvenuto a questa assemblea ordinaria che prevede un nutrito ordine del giorno comprensivo del rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la nomina del nuovo Presidente e di altre cariche.

Un particolare saluto lo rivolgo:

- all'on. Norma Gobbi, Consigliere di Stato e capo del Dipartimento delle Istituzioni, accompagnato dalla Direttrice della Divisione della giustizia Avv. Frida Andreotti;

- al Presidente del Tribunale d'appello Mauro Mini;
- ai Giudici del Tribunale d'Appello Giorgio Bernasconi, Daniele Cattaneo e Franco Lardelli;
- al Procuratore Generale Andrea Pagani;
- ai Pretori presenti in sala;
- alla Cancelliera del Tribunale d'appello Claudia Petralli-Zeni;
- al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, Marco Marchionni e al Consigliere Alberto Zanetta;
- al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese Avv. Elisabetta Brusa, e ai Consiglieri Avv. Fabrizio Piarulli e Avv. Sergio Martelli;
- ai past president OATi avv. Patrizia Galimberti, Brenno Canevascini, Pascal Cattaneo, Battista Ghiggia, Niccolò Salvioni;
- al past president FSA, avv. Brenno Brunoni;
- al Conciliatore del Servizio di conciliazione OATi avv. Claudio Isotta;
- al Vice Presidente dell'Ordine dei Notai del Canton Ticino, avv. Gianni Cattaneo;
- alla signora Federica De Rossa Gisimundo dell'IDUSI - Istituto di diritto dell'USI;
- alla signora avv. Tamara Erez, direttrice del centro studi bancari di Vezia (CSB);
- alle signore Marta De Martis e Myriam Caranzano dell'associazione ASPI;
- al presidente dell'Associazione Giuristi praticanti, Mlaw Stefano Sulser;
- ai signori Sulmoni, Menghini e Zanga in rappresentanza del nostro nuovo partner commerciale Banca Migros.

Devo altresì scusare l'assenza dei seguenti invitati:

- dei Pretori Sonia Giamboni, Flavio Biaggi, Luca Losa, Matteo Pedrotti;
- del presidente FSA avv. Urs Hägg;
- dei presidenti di diversi Ordini cantonali;
- della Presidente dell'Ordine dei Notai Maria Cristina Bonfio;

- del presidente della Commissione Informatica Roberto Valsangiacomo;
- e numerosi colleghe e colleghi, per i quali rinvio alla lista che verrà allegata al verbale.

Prima di iniziare lo svolgimento dei lavori assembleari, è doveroso ricordare i colleghi scomparsi successivamente alla nostra ultima assemblea del 17 maggio 2018.

Si tratta dei colleghi:

- avv. Pierluigi Merlini;
- avv. Pier Felice Barchi;
- avv. Giovanni Colombo.

Vi invito quindi a riservare un minuto di raccoglimento in loro memoria.

Sono particolarmente felice di ospitarvi a Lugano nel mio ultimo atto quale presidente OATI poiché è la città che mi ha dato i natali e seppur con qualche problema è pur sempre una piacevole località dove risiedere. Non per nulla viene anche indicata quale la Rio de Janeiro europea.

Ringrazio quindi con molto piacere la Città di Lugano per averci ospitato in questa meravigliosa sede posto che il luogo di riunione tradizionale, ossia la sala del consiglio comunale è occupata per impegni del municipio che però non si esime dal porgere i saluti di rito grazie ad un nostro stimato membro dell'ordine.

Con molto piacere do quindi la parola nella sua veste di Municipale della Città di Lugano a ritmo di samba all'avv. Angelo Jelmini."

Quest'ultimo ringrazia per la scelta del luogo scelto da OATI per lo svolgimento della propria assemblea generale ordinaria, sottolineando che il centro culturale LAC, è un luogo centrale e di prestigio.

Egli ripercorre la storia del LAC ed il giorno dell'inaugurazione del 12 settembre 2015.

Vi è stato un voto unanime del consiglio

Comunale di Lugano che ha dato il "la" a questo importante progetto da 169mio CHF.

Sottolinea la convinzione che si è trattata, oltre che di un'ottima intuizione, pure di un'ottima scelta.

Egli fa poi un chiaro riferimento alle polemiche che spesso si sentono in punto alla presenza degli avvocati nel nostro Cantone: in Ticino "spopolano" gli avvocati.

La personale esperienza, lo porta invece ad affermare il contrario.

Oggi più che mai la figura dell'avvocato richiede, fra l'altro un'applicazione corretta e coerente nei confronti delle istituzioni locali; la consapevolezza del ruolo degli avvocati che fanno politica; i sacrifici e rinunce professionali che ci si appresta a compiere qualora l'avvocato è coinvolto nella "cosa pubblica".

Egli propone poi un Excursus territoriale facendo chiaro riferimento al polo sportivo e per gli eventi che, per entità, investimento e progetto portano l'esecutivo comunale a chinarsi anche sulla necessità di destinare a quel comparto, anche pubblici uffici.

Augura infine proficui lavori assembleari.

Dopo l'Autorità comunale, è il momento dell'intervento dell'autorità cantonale che il Presidente ringrazia per la sempre proficua e cordiale collaborazione con l'Ordine in tema di Giustizia.

L'on. Gobbi ringrazia il Presidente per la proficua collaborazione con il Consiglio dell'Ordine ed in particolare con il Presidente durante questi anni tesi alla ricerca di soluzioni.

Trattasi di un dialogo importante con questioni vieppiù complesse, decisioni di carattere nazionale (leggi federali, rispettivamente internazionali).

Sottolinea la necessità di avere un dialogo costante, ciò che avviene almeno una volta

all'anno e secondo necessità e regolarmente con la Divisione della giustizia.

I temi trattati sono i seguenti: riorganizzazione ARP (urgenza di dare un orizzonte temporale); riorganizzazione giudicature di pace (revisione legislativa a seguito della perizia commissionata dal Consiglio di Stato, in quanto giudici laici ammessi, ma con conoscenze giuridiche necessarie). Altro tema importante è il tema *Justitia 4.0*, che segnerà un cambiamento epocale.

L'On. Gobbi sottolinea il valore aggiunto della milizia e la permeabilità di questo Paese rinnovando i ringraziamenti.

Inizio lavori assembleari (ore 17.10)

Il Presidente chiede se vi siano proposte di modifiche dell'Ordine del giorno. Non essendo il caso, si procede all'esame dell'ordine del giorno.

2. Costituzione Assemblea e nomina scrutatori

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ex art. 7 Statuto OATi, validamente convocata con invio della convocazione in data 2 maggio 2019, in ossequio al termine di 20 giorni di cui all'art. 7 dello Statuto.

Sono presenti in sala:

57 avvocati

7 praticanti

Quali scrutatori vengono proposti, ed accettati:

avv. Didier Lelais

avv. Pascal Cattaneo, già Presidente di OATi

3. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 17 maggio 2018

L'avv. Niccolò Salvioni chiede la dispensa dalla lettura del verbale.

Il verbale viene approvato all'unanimità.

4. Relazione presidenziale

“Care colleghe, Cari colleghi,

Sono giunto al mio ottavo anno quale membro del Consiglio dell'Ordine, termine limite per statuto ed è quindi giunto il momento del mio commiato definitivo.

Un'esperienza quella dell'appartenenza al consiglio dell'ordine formidabile, iniziata quando l'Ordine era ancora coattivo e che mi ha permesso di prendere piena coscienza della sua importanza per il buon funzionamento dell'avvocatura e di conseguenza per il buon funzionamento della giustizia.

In questo momento di commiato voglio dapprima omaggiare il mio predecessore Pascal Cattaneo che, tra i tanti meriti, ha avuto quello di far partecipare OATi della costituzione della Conferenza degli ordini latini che raggruppa tutti gli ordini romandi e quello del Canton Ticino.

Circa 3 o 4 volte l'anno i presidenti della Conferenza latina si ritrovano per discutere assieme dei problemi che più stanno a cuore agli avvocati. Il confronto con le diverse esperienze cantonali permette di trovare soluzioni concrete ad esempio nella gestione dei picchetti penali, nei rapporti tra avvocati formatori e praticanti, nelle rivendicazioni per una corretta retribuzione di coloro che forniscono prestazioni in ambito di gratuito patrocinio, nell'organizzazione della formazione nei rispettivi Ordini e tanto altro ancora.

Doverosi sono poi a seguire i miei omaggi ai colleghi di Consiglio avv.ti Gabriele Banfi, Andrea Lenzin, Gianluca Padlina, Andrea Rotanzi, Augusta Simoni e Sarah Stadler che voglio qui nuovamente ringraziare per l'impegno profuso nella concretizzazione degli importanti obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio del nostro mandato.

Abbiamo così potuto portare a termine, con successo, l'importante processo di riorganizzazione interna, abbiamo ampliato il servizio di consulenza giuridica alla popolazione, abbiamo proseguito nel processo di rinnovo e ringiovanimento in seno alle varie commissioni e delegazioni, e approfondito il rapporto di collaborazione con l'Associazione dei Giuristi Praticanti.

È quindi stato consolidato il posizionamento dell'Ordine, sia quale organizzazione di categoria, che quale autorevole istanza della società civile.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla nuova figura del segretario generale in funzione dal 1° gennaio 2018 dapprima nella persona dell'avv. Caterina Jaquinta Defilippi che ringrazio per il valido contributo fornito ma che purtroppo (almeno per me) nel marzo del 2019 ha lasciato l'Ordine per una nuova sfida professionale in seno al Ministero pubblico.

Abbiamo quindi indetto un nuovo concorso e istituito una nuova commissione di vaglio delle diverse candidature a questo importante ruolo. I miei colleghi hanno dovuto quindi nuovamente lavorare sodo e con grande impegno. Mi hanno riferito come la scelta non sia stata facile perché le diverse candidature giunteci a seguito della pubblicazione del concorso erano oltremodo valide. Alla fine una scelta ha dovuto essere fatta e a malincuore abbiamo dovuto dare un riscontro negativo a validissimi candidati e candidate che voglio qui ringraziare sentitamente per essersi messi in gioco.

Quale nuovo segretario Generale è stata arruolata l'avv. Patrizia Bisazza Ranzi, operativa ad interim dal marzo 2019 e che ha già mostrato le sue doti e qualità di persona particolarmente sensibile ai temi dell'avvocatura e del diritto e molto dotata dal profilo organizzativo.

Mi ha fatto peraltro molto piacere che sia stata scelta una donna poiché ritengo che all'interno del consiglio occorra, al passo con i tempi,

un sano equilibrio di genere, in linea con il dettato costituzionale della parità uomo donna.

Voglio poi omaggiare, e siamo ai terzi omaggi, tutti gli avvocati del Canton Ticino, e sono la stragrande maggioranza, che sono pure affiliati al nostro Ordine benché ormai da diversi anni l'iscrizione non sia più obbligatoria per l'esercizio della professione.

E qui mi rivolgo ai rappresentanti delle autorità giudiziarie e amministrative che ringrazio nuovamente per la loro apprezzata presenza. Vi invito con convinzione, ad esempio quando occorre nominare d'ufficio un rappresentante legale o assegnare un mandato, a voler privilegiare gli avvocati iscritti a OATI che in quanto tali testimoniano un attaccamento ai valori più nobili della nostra professione.

Ricordatevi ad esempio che tutti coloro che sono iscritti al picchetto penale forniscono altresì, a titolo completamente gratuito, una o due volte l'anno il Servizio di consulenza giuridica, servizio molto apprezzato dalla popolazione ticinese e da tutto l'apparato giudiziario. Spesso e volentieri, giustamente, l'utente viene invitato dalle autorità giudiziarie a rivolgersi al nostro segretariato per poter accedere a una prima consulenza giuridica.

Il quarto doveroso omaggio va all'avvocato Roberto Valsangiacomo che termina oggi il suo ruolo di Presidente della commissione informatica. Egli si scusa per la sua assenza dovuta a precedenti impegni non derogabili.

Il suo contributo per tanti anni è stato veramente notevolissimo ed è grazie a lui che ad esempio abbiamo un sito Internet di primissima categoria, guardato con una certa invidia da parte dei miei colleghi presidenti.

Lo abbiamo omaggiato come consiglio dell'ordine con una targa che gli consegneremo stante la sua assenza oggi a tempo debito.

Il 5° omaggio va all'avv. Niccolò Salvioni che

rimane membro della commissione informatica ma che esce dal consiglio direttivo della Federazione Svizzera Degli Avvocati.

Dopo otto anni dovrà lasciare il consiglio per raggiunti limiti statutari. L'avv. Salvioni ha rappresentato in seno alla FSA il Ticino con grande competenza ed entusiasmo, qualità molto apprezzate anche perché abbinata ad una perfetta versatilità linguistica. In questo periodo ha dato ampia dimostrazione di capacità e di intelligenza, guadagnandosi l'incondizionata stima non solo del consiglio della FSA ma anche dei Presidenti degli altri Ordini cantonali. Caro Niccolò i più sentiti ringraziamenti da parte di tutti gli avvocati ticinesi.

Potrei continuare a lungo con gli omaggi ma non possiamo fare notte. Mi scuso con tutti quelli che ho ommesso di menzionare e che hanno fatto qualcosa di utile per OATI anche solo inviando un consiglio, un incitamento o anche una critica. Sappiate che siete numerosi e che il vostro contributo è stato molto apprezzato.

Vi dicevo in entrata dell'importanza della conferenza degli ordini latini.

Un esempio è la Maratona Del Diritto che verrà anche quest'anno organizzata a novembre per la 3^a volta e che stante i numeri dei partecipanti è da voi sicuramente molto apprezzata. L'ho proposta 2 anni fa al Consiglio dell'ordine dopo averne avuto conoscenza della sua regolare organizzazione nei cantoni romandi.

Un aspetto fondamentale per la vita dell'ordine è la sua partecipazione all'organizzazione direttamente o indirettamente di momenti formativi. Voglio quindi pubblicamente ringraziare i principali enti con i quali collaboriamo proficuamente in tale ambito è meglio la Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, l'IDUSI con l'università di Lucerna il Centro di studi bancari di Vezia la SUPSI e l'USI.

Un altro esempio di imput proveniente dalla

conferenza degli ordini latini è la collaborazione con un partner commerciale. Anche in questo caso i miei colleghi romandi già all'inizio della mia funzione di presidente me ne descrivevano i benefici e sono personalmente molto felice di poter quindi annunciare che dal 1° gennaio 2019 OATI ha iniziato un partenariato con Banca Migros.

Anche negli stati democratici di alta tradizione giuridica i principi cardine per l'esercizio dell'avvocatura sono costantemente messi in discussione.

La Federazione Svizzera degli Avvocati e altri Ordini cantonali, tra cui quello ticinese, tramite il suo Presidente, hanno preso posizione l'anno scorso al proposito della possibile messa in discussione la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo.

Essi si stanno ora muovendo per un nuovo pericolo che si sta profilando all'orizzonte nell'ambito della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro, che verrà prossimamente discussa alle Camere federali.

In uno stato di diritto il segreto professionale è fondamentale. Senza non esiste. Non servono tanti giri di parole. Senza l'acqua non esiterebbero i fiumi, i mari gli oceani, la vita.

Il 1° giugno 2018 su incarico del Consiglio Federale il Dipartimento delle Finanze ha posto in consultazione un progetto di revisione della Legge sul riciclaggio di denaro che prevede delle modifiche estremamente incisive per la nostra professione, tra cui l'estensione dell'applicabilità della LRD a chi fornisce semplici servizi di consulenza (e non solo, come attualmente, a chi è parificabile a un intermediario finanziario) e l'assoggettamento obbligatorio al controllo di un revisore esterno specifico votato a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dalla LRD e dotato a tal fine di ampi poteri investigativi. L'Ordine degli avvocati del Canton Ticino così come la Federazione

Svizzera degli avvocati hanno espresso nelle loro prese di posizione la loro ferma opposizione a una revisione della LRD nei termini previsti dal progetto in consultazione, che comporta uno svuotamento sostanziale del segreto professionale dell'avvocato, contrasta parzialmente con le raccomandazioni GAFI e genera oneri di gestione supplementari importanti per tutti gli studi legali.

Ringrazio inoltre di tutto cuore la nostra efficientissima segretaria amministrativa, signora Simona Carlini, tutti i componenti delle nostre commissioni e tutti coloro che si sono messi a disposizione per i servizi di consulenza giuridica e di picchetto penale.

Vi ringrazio per la prolungata attenzione.”

5. Nomine statutarie (cfr. Allegato all'Ordine del giorno)

Presidente, Vice-Presidente

Quale Presidente viene proposto il Vice-Presidente in carica, avv. Gianluca Padlina;

Quale Vice-presidente viene proposta la Tesoriera in carica, avv. Sarah Stadler.

Nuovi membri di Consiglio

Quali nuovi membri di Consiglio, in sostituzione degli avvocati Renato Cabrini, Andrea Rotanzi e Gabriele Banfi, vengono proposti:

- avv. Patrick Bianco, Ascona;
- avv. Ivan Paparelli, Lugano;
- avv. Sascha Schlub, Lugano.

Le proposte di nomina vengono approvate all'unanimità.

Commissione revisione dei conti

Vengono proposti e confermati:

- avv. Monica Mayer-Suà;
- avv. Didier Lelais;
- avv. Luca Binzoni.

Delegati FSA

Vengono proposti e confermati, oltre al neo Presidente avv. Gianluca Padlina:

- avv. Gabriele Banfi;
- avv. Matthias Bizzarro;
- avv. Chiara Buzzi;
- avv. Renato Cabrini;
- avv. Corrado Cavalli;
- avv. Verena U. Fontana;
- avv. Daniele Molteni;
- avv. Stefano Perucchi;
- avv. David Simoni.

Segue il discorso del neo presidente avv. Gianluca Padlina.

“Stimate Colleghe e Stimati Colleghi,

prendo la parola con una certa emozione ringraziandovi per l'attestazione di fiducia che avete deciso di riservarmi affidandomi il compito di assumere la Presidenza di questa nostra importante corporazione. Avendo ricoperto il ruolo di segretario e poi di vicepresidente dell'Ordine sono ben conscio della portata del compito che mi avete affidato e sono pronto ad assumerlo con spirito di servizio e ferma convinzione dell'importanza della nostra corporazione, sia per i servizi resi a tutti gli affiliati, che per il ruolo e la funzione che l'Ordine ricopre nei confronti delle istituzioni, della società civile e, in ultima analisi di tutta la cittadinanza di questo Cantone.

Questo mio intervento non può non iniziare ringraziando il Presidente uscente Renato Cabrini, con il quale ho avuto modo di collaborare intensamente in questi ultimi quattro intensi anni. Renato ha dato veramente anima e corpo per l'Ordine, non lesinando sforzi e dedicando alla causa un notevolissimo impegno, non da ultimo in termini di tempo. Se è vero, come penso sia vero, che l'Ordine ha saputo cambiare marcia negli ultimi anni ciò è sicuramente da ascrivere al contributo dato da tutti i membri del Consiglio ma soprattutto da Renato che è sem-

pre stato un modello ed uno stimolo per tutti noi. Forse non tutti lo sanno, ma Renato è veramente un uomo d'azione di quelli che badano in primo luogo alla sostanza delle cose, piuttosto che alla forma, e di quelli che quando fissano un obiettivo, poi lo raggiungono effettivamente. Al di là dell'importante cantiere della riorganizzazione interna, posso citare tutte le numerose manifestazioni organizzate e, in particolare la maratona del diritto, appuntamento formativo offerto a tutti i membri di cui andiamo particolarmente fieri. In questo senso caro Renato non posso che ringraziarti veramente di cuore per tutto quanto hai fatto e dirti che è stata veramente una fortuna ed un privilegio per tutti noi poter collaborare con te. Per inciso ti dico anche che non ti lasceremo andare visto che per noi vale il motto dei marines: "Una volta dei nostri, sempre dei nostri", ragione per cui ti posso già anticipare che il nuovo Consiglio ti confermerà certamente alla testa della commissione eventi.

Un ringraziamento speciale devo poi indirizzarlo anche a Gabriele Banfi e Andrea Rotanzi con i quali mi lega il fatto di aver iniziato assieme a loro l'attività in seno al Consiglio. Gabriele ed Andrea hanno dato un contributo qualificato all'attività del Consiglio, portando punti di vista sempre arricchenti in tutte le discussioni. Una menzione particolare devo farla per Andrea, che è il capitano della nostra neonata squadra di calcio che, nelle ultime uscite ci ha portato notevoli soddisfazioni. Anche per voi due vale il motto dei marines di cui ho detto prima.

Dopo tutti questi doverosi ringraziamenti, mi permetto di rivolgere lo sguardo verso il futuro e verso le sfide che ci attendo e riguardo alle quali vorrei condividere con voi alcune riflessioni, dapprima sulla situazione globale internazionale e poi su quella nazionale e locale e sul futuro più prossimo del nostro Ordine.

Un divertente adagio inglese dice che "Fare previsioni è piuttosto difficile, soprattutto se queste hanno per oggetto il futuro."

Il punto di vista che vi voglio sottoporre è un po' filosofico ma penso possa essere interessante.

Gli ultimi due anni hanno portato con sé, in tanti luoghi dell'Europa e del mondo l'evidenza di un dato fondamentale e non marginale.

La storia, la storia che all'inizio degli anni novanta si pensava fosse finita (come scritto dal politologo Francis Fukuyama nel saggio del 1992 "La fine della storia e l'ultimo uomo"), è in realtà sopravvissuta e sembra ora essersi rimessa a correre. Se pensiamo al campo politico, la stessa si sta ripresentando con la voce dei popoli e ci sta presentando il conto di troppe illusioni, in termini di incertezze, determinate dalla globalizzazione in cui tanto si era creduto. Dagli ultimi anni abbiamo appreso che, diversamente da quello che si era portati a credere negli anni 80 e 90, non tutto è mercato e il mercato non è tutto e non risolve tutto. La vita non è un algoritmo e non può essere compressa solo in un tasso di interesse o in altri indicatori economici. Non c'è solo il PIL, soprattutto se è mal distribuito, e non ci sono solo le classi dirigenti che possono imporre le loro visioni ai popoli ma ci sono ancora proprio i popoli, con le loro ragioni e le loro opinioni, più o meno di pancia.

A livello internazionale stiamo assistendo ad un progressivo distacco dal meccanismo politico classico. Ne è la prova più evidente la progressiva riduzione della partecipazione alle votazioni e alle elezioni. Masse sempre più importanti che rifiutano la cosa politica, l'impegno politico e l'espressione del voto. Il tutto con la conseguenza di ridurre drasticamente la rilevanza degli eletti e delle decisioni democratiche, che in ultima analisi spesso riguardano leggi e disposizioni di diritto. Il dato di fatto di cui non possiamo più fare astrazione è comunque quello per cui attorno a noi ci sono paesi con strutture sociali molto scioccate, fragili e frammentate.

Stiamo poi assistendo a fenomeni migratori estremamente consistenti che gli stati non sem-

brano essere in grado di governare e gestire.

Abbiamo poi tutta una serie di conflitti geopolitici che si stanno acutizzando, tanto che nel linguaggio delle cancellerie sono ritornati d'attualità dei termini che si usavano nel 1914 come "la nostra dimensione di influenza".

Se il vecchio mondo era solido, tale solidità era essenzialmente riconducibile alla sua immobilità. Una caratteristica che, come penso abbiamo tutti ben compreso è venuta meno sia a livello istituzionale, che sociale.

Anche la realtà degli scambi economici sta cambiando in maniera rapidissima, tanto è vero che i mutamenti ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni, per natura e portata non hanno precedenti nella storia.

Capitalismo deriva da caput e caput era la testa dell'animale impressa sulle antiche monete metalliche, dove il capo di bestiame era la ricchezza reale. Da allora si è sviluppata una progressiva differenza e distanza. La moneta ha cessato di essere fisica ed è diventata cartacea. Poi l'abbandono del legame con l'oro, e ora l'emergere delle valute virtuali. Con la dimensione della ricchezza finanziaria che si sviluppa per catene iperboliche di algoritmi. Abbiamo miliardi di titoli complessi, più o meno opachi e totalmente illiquidi. Numeri che non sono più tali ma piuttosto dimensioni, entità che possono determinare in pochi giorni, finanche attimi, sconvolgimenti in interi paesi. E qui il pensiero va ovviamente al caso della Grecia. Per non parlare poi dei bitcoin e delle criptovalute che non sono causa di crisi ma certamente sono un sintomo dell'orientamento verso forme magiche di ricchezza.

La storia ci insegna che debiti pubblici eccessivi e, più in generale le circostanze che hanno causato delle crisi, hanno frequentemente avuto una dimensione in un qualche modo misterica e leggendaria. Forse pochi sanno che l'ancien régime francese è caduto a causa dei titoli della

Louisiana, venduti come titoli di proprietà di una terra meravigliosa e ricca, senza che nessuno dalla Francia avesse avuto notizia che si trattasse in realtà di paludi infrequentabili.

Non è quindi una novità che la prospettazione di una ricchezza può determinare enormi effetti di suggestione. Tanto grandi che allo stato attuale gli stati sono stati molto restii nell'intervenire in maniera incisiva nei confronti delle criptovalute, perché vi è il rischio che ciò potrebbe avere ripercussioni molto pesanti visto e considerato che troppe persone li hanno acquistati.

È comunque in ogni caso difficile ipotizzare che si torni indietro. Come possiamo infatti immaginare che se la nostra vita è sulla rete, se l'economia è sulla rete e se gli scambi sono sulla rete, la moneta possa restare fuori dalla rete e rimanere controllata esclusivamente dagli stati con le loro leggi e le loro autorità? Nel paese che spesso viene identificato come il paese delle banche, dobbiamo renderci conto che i conti correnti non si aprono ormai più solo nelle banche ma anche altrove.

Ebbene, tutti questi spunti ci devono portare ad aprire bene gli occhi e capire che siamo entrati a pieno titolo in una fase molto fluida della storia, con grandi cambiamenti che sono già in atto e che non potranno che generare un cambiamento delle regole e, dunque, della materia prima con la quale siamo chiamati ad operare nell'ambito della nostra professione.

Con questo non voglio per forza dire che dobbiamo avere un approccio pessimista, giacché qualsiasi cambiamento può sempre essere sinonimo di opportunità se ci si fa trovare pronti a coglierla.

E qui arrivo a noi e alla nostra corporazione. Legittimamente qualcuno potrebbe chiedersi se ci sia ancora posto per un ordine professionale come il nostro in un mondo globale e digitale. Beh io credo proprio di sì perché mai come in questi tempi c'è bisogno di un'istituzione che

segua con attenzione le numerose procedure legislative in corso e quelle che saranno presto attivate, fornendo il necessario supporto in ambito tecnico e che funga un po' da sentinella per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali ed i diritti fondamentali.

Parallelamente uno sforzo principale dovrà essere fatto sul fronte della formazione e dell'aggiornamento professionale che, in futuro, continueranno ad assumere sempre maggiore importanza.

Per il nuovo Consiglio e per il nuovo Presidente, il motto non potrà dunque che essere quello del rinnovamento nella continuità, nella consapevolezza dell'importanza di consolidare tutto quanto costruito da chi ci ha preceduto.

Per avere successo avremo in ogni caso bisogno di tutti voi, dei vostri consigli, del vostro sostegno e della vostra vicinanza.

Avanti con entusiasmo!”

6. Presentazione dei conti dell'anno 2018 e del rapporto di revisione (avv. Sarah Stadler)

“L'anno 2018 si è contraddistinto per l'introduzione effettiva della funzione del Segretario generale: è stata la principale novità dello scorso anno. Trattasi infatti del culmine del processo di rinnovamento iniziato nel 2015 e di cui già in occasione dell'assemblea generale ordinaria dello scorso anno si era fatto cenno.

Per quanto attiene ai ricavi, essi hanno registrato un aumento rispetto al 2017 di CHF 127'215.90 attestandosi a complessivi CHF 498'000.–.

Ciò è da ricondurre principalmente all'aumento del numero degli affiliati al nostro Ordine, nonché alla vieppiù aumentata attività di consulenza giuridica prestata dai nostri affi-

liati nelle numerose sedi presenti sul nostro territorio.

A questo proposito occorre necessariamente osservare che trattasi di una voce contabile estremamente importante per OATi che è destinata ulteriormente ad aumentare: infatti, a far tempo dallo scorso mese di gennaio, OATi è presente per offrire la consulenza giuridica anche presso il Municipio di Maroggia. L'introduzione di questa nuova sede è molto apprezzata dall'utenza, ritenuto che, differenzialmente dalle altre sedi, le consulenze si svolgono al mattino.

Per quanto concerne i ricavi della consulenza giuridica, essi si attestano a CHF 13'337.70, corrispondenti a nr. 482 appuntamenti.

La nuova sede ha quindi permesso di aumentare ulteriormente questa entrata.

Rispetto al passato, in contabilità si è voluto scorporare il costo dell'assicurazione RC che ogni anno siamo tenuti a stipulare per tutte le consulenze prestate sul territorio ticinese.

Stante il costante aumento delle richieste, questo Consiglio si è già posto la domanda a sapere se non sia opportuno inserire una nuova sede. Al momento si sta valutando se non offrire questo servizio presso la nuova sede OATi di Mendrisio.

Della nuova sede OATi già è stato detto nella relazione presidenziale. L'impatto contabile di tale trasferimento, deciso nel 2018, si ripercuote in particolare sulla creazione di accantonamenti pari a CHF 20'000.– ritenuto come occorra, in particolare, acquistare nuovo mobilio dopo oltre 40 anni.

Un'ulteriore novità, frutto della grande attività profusa da questo Consiglio, è costituita dalla collaborazione con la RSI nel programma “pat-tichiani”.

Sicuramente avrete visto qualche puntata in cui alcuni membri di Consiglio sono intervenuti

ti in trasmissione per una puntuale consulenza. Per ogni puntata registrata, la RSI versa CHF 200.–, provento che, per scelta di questo Consiglio, viene versato direttamente nelle casse di OATi. Per questo motivo a far tempo dal 2018 è stata creata una nuova voce contabile, e meglio, “Ricavi indennità di Consiglio”.

Questa entrata permette al nostro Ordine di rafforzare ulteriormente i momenti formativi, garantendo così agli affiliati OATi costi ridotti o addirittura la gratuità.

A titolo di esempio, cito la maratona del diritto che nel 2018 si è svolta per la seconda volta, registrando un grande successo. Il momento formativo è molto apprezzato anche dai praticanti che si apprestano a sostenere l'esame orale.

Questa formula, vincente, verrà pertanto riproposta anche questo anno: l'appuntamento è per il mese di novembre.

Per quanto concerne i costi, il versamento della quota annuale ad OATI comporta, come noto, il versamento di una quota-parte, per ogni affiliato, pari a CHF 190.– alla Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA).

La voce “stipendi” ha registrato un sensibile aumento, ritenuto come sotto questa voce ricade pure lo stipendio della segretaria generale, con i relativi oneri sociali, che come abbiamo visto è attiva a far tempo dal 01 gennaio 2018.

Rispetto al 2017 l'importo di cui alla voce “oneri sociali” è inferiore, in quanto la signora Cantù ha affiancato per diversi mesi la nuova segretaria signora Carlini, sebbene già in pensione, percependo comunque uno stipendio esente dal versamento degli oneri sociali. Gli oneri sociali sono pertanto afferenti, per l'anno 2018 alla segretaria amministrativa ed alla segretaria generale.

Una voce contabile importante è costituita dai “costi informatici”: l'aumento è notevole. Ciò è da ricondurre ai numerosi “pacchetti ore” che

occorre comprare affinché il sito internet sia costantemente aggiornato. Le newsletter sono pure da considerare in questa voce. Questo Consiglio si è già chinato su tale aspetto e sta elaborando nuove idee affinché venga incaricato a breve un informatico che possa sviluppare un sito internet più performante, più semplice nella propria struttura, ed al passo con i tempi, affinché OATi possa rendersi più indipendente dall'intervento costante di informatici.

È attualmente al vaglio del Consiglio anche la fattibilità di uno sviluppo di una app per smartphone e tablet. OATi si sta preparando al cambiamento epocale di cui l'On. Norman Gobbi ha accennato nel suo discorso di apertura.

Per questo motivo è stato creato un accantonamento pari a CHF 20'000.–.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si evince che OATi è stato in grado, soprattutto grazie all'appoggio dimostrato da tutti gli affiliati, di porre in atto con successo il rinnovamento della Corporazione iniziato alcuni anni fa.

L'utile di esercizio di attesta a CHF 23'415.93.

Un particolare ringraziamento lo rivolgo alla signora Simona Carlini-Muscionico per la perfetta tenuta della contabilità, come pure ai revisori dei conti, a cui a breve cederò la parola, avvocati Monica Mayer-Suà, Didier Lelais e Luca Binzoni.”

7. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio

I Presenti in sala danno scarico, all'unanimità, al CdO accettandone i conti anno 2018.

8. Relazione della Commissione esami, della CFPG, del Servizio di consulenza giuridica, della Commissione informatica e sull'attività della FSA.

Per le prime tre relazioni il past president Renato Cabrini rinvia alla lettura sul BOA.

Prende la parola per la Commissione di disciplina l'avv. Brenno Canevascini, il quale riassume l'attività svolta dalla Commissione nello scorso anno.

Prende la parola per l'attività FSA l'avv. Niccolò Salvioni.

Egli sottolinea che l'attività svolta dalla FSA avviene con un occhio di riguardo sull'attività legislativa del Parlamento e del Consiglio Federale.

Egli ringrazia OATi per la fiducia riposta per molti anni nella sua persona.

Formula già da ora i migliori auguri al suo successore, avv. Andrea Lenzin.

L'avv. Salvioni ricorda la recente scomparsa del past president FSA Von Rechenberger.

L'avv. Salvioni quale responsabile delle finanze FSA sottolinea di come ha gestito l'attività contabile da Locarno.

Sottolinea la sintonia tra FSA e OATi importante e fondamentale per la comunicazione di nuovi problemi emergenti.

Egli ricorda ai presenti la maestà del diritto e dei diritti fondamentali che tutti noi siamo tenuti a rispettare.

Il Past president Renato Cabrini cede la parola all'avv. Rocco Talleri, nuovo Presidente della Commissione informatica, il quale illustra brevemente i progetti futuri della Commissione.

9. Cerimonia di benvenuto ai neo diplomati iscritti all'OATi con consegna del documento d'identità professionale di avvocato CCBE

Vengono consegnati i documenti d'identità professionale di avvocato CCBE ai seguenti neo avvocati:

- avv. Melissa Bernasconi;
- avv. Elisabeth Britt;
- avv. Christopher Jackson;
- avv. Sara Bassan;
- avv. Davide Marchesini Mascheroni.

Unitamente al documento sopra citato, viene pure consegnato un presente da parte del nuovo sponsor Banca Migros SA.

10. Presentazione del progetto Apprendistato avvocatura (Advokaturlehrstelle)

Il neo Presidente avv. Gianluca Padlina presenta lo stato dei lavori sul progetto, sottolineando l'importanza di quanto fatto, come pure il sostegno prestato da OATi, in particolare attraverso l'importante lavoro svolto dalla già Segretaria Generale avv. Caterina Jaquinta Defilippi.

11. Eventuali

Nessuno prende la parola.

L'assemblea viene chiusa alle ore 18.30.

Segue aperitivo offerto da OATi.

Il Presidente

avv. Renato Cabrini

La segretaria

avv. Sarah Stadler

Gli scrutatori

avv. Didier Lelais - avv. Pascal Cattaneo

Allegati:

- lista avvocati scusati;
- lista presenza avvocati e praticanti.

Varia

Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati

Decisione no. 288 dell'8 ottobre 2019

Obbligo di rendiconto

art. 12 lett. i) LLCA, art. 20 LAVv, art. 21 CSD

1. omissis
2. In data GG.MM.AAAA, a seguito di una segnalazione del GG.MM.AAAA della signora AA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB, per possibile violazione degli art. 12 lett. i) LLCA e art. 20 LAVv (violazione dell'obbligo di rendiconto). All'avvocato BB è stato chiesto di esprimersi riguardo ad un presunto mancato rendiconto nei confronti della signora AA, già sua cliente, che avrebbe chiesto, senza successo, il dettaglio delle prestazioni in relazione a 3 distinte note professionali per varie procedure sociali nei confronti di vari istituti assicurativi.
3. Chiamato a giustificarsi in merito alla asserita violazione delle citate norme deontologiche, l'avv. BB, con proprie osservazioni del GG.MM.AAAA, ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti.

Il legale ha confermato di avere patrocinato la signora AA (ed apparentemente anche il di lei marito) nell'ambito di svariate procedure di natura assicurativa.

Le varie procedure sarebbero state coronate da successo.

L'avv. BB asserisce poi di aver spiegato alla qui segnalante, durante 2 ore di colloquio avvenuto il GG.MM.AAAA, la sua situazione giuridica, asserendo che la signora AA era

al corrente del tempo dedicato alle pratiche affidategli.

Il segnalato sostiene poi di aver inviato per posta elettronica ed a tre riprese (su altrettante sollecitazioni della cliente) la sua nota d'onorario.

Il legale indica ancora che solo in data GG.MM.AAAA la signora AA le avrebbe richiesto il dettaglio degli onorari, allorquando egli non aveva più in mano il fascicolo, non solo complesso ma anche voluminoso, consegnato ai clienti (apparentemente) una settimana prima.

L'avv. BB produce poi la scheda delle prestazioni di dettaglio (Timesheet), precisando di non aver potuto confrontare le prestazioni con il dossier ormai non più in suo possesso, chiedendo in conclusione di non dare seguito alla procedura in quanto la violazione imputatagli non sarebbe data.

4. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaustivamente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999, n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).
5. L'art. 12 lett. i) LLCA prescrive all'avvocato che egli informi il cliente, regolarmente o su domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. Tale dovere è specificato pure all'art. 20 LAVv, che statuisce come l'avvocato debba tenere le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano (cpv. 1). A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari (cpv. 2). Del medesimo tenore è l'art. 21 del Codice

svizzero di deontologia, che recita come l'avvocato informa regolarmente il cliente sull'ammontare del proprio onorario e sulle spese (cpv. 1) e, se il cliente lo richiede, deve presentare una fattura dettagliata (cpv. 2). Lo stesso Tribunale federale specifica come tale norma costituisca la versione disciplinare del dovere di rendiconto previsto all'art. 400 cpv. 1 CO, che impone all'avvocato di precisare il lavoro che ha effettuato e i costi che ha sopportato. L'avvocato deve dunque fornire al proprio cliente delle fatture dettagliate che gli permettano di determinare con precisione la sua attività. L'avvocato che non presenta una simile fattura dettagliata, malgrado ripetute richieste esplicite del cliente, viola l'art. 12 lett. i LLCA e può essere punito disciplinarmente (TF 13.08.2004 2A.18/2004, consid. 7.2.3). Dottrina e giurisprudenza aggiungono come, se da un lato l'avvocato non è obbligato a presentare spontaneamente una nota d'onorario che descriva, nel dettaglio, la propria attività e il tempo che vi ha consacrato per ogni singola "Bemühung", lo è invece dall'altro se il cliente ne fa esplicita richiesta (Bohnet/Martenet, op. cit, n. 1785 e 2836; Fellmann/Zindel, Anwaltsgesetz, 2011, ad art. 12, n. 172). Ciò al fine di permettere al cliente di determinare con precisione l'attività dell'avvocato. Le note d'onorario, infine, devono essere accompagnate da pezze giustificative, se il cliente le richiede (Bohnet/Martenet, op. cit, n. 2834).

6. Nella fattispecie, alla luce della dottrina e giurisprudenza testé evocate, questa Commissione è giunta alla conclusione che l'avv. BB abbia violato le norme deontologiche relative all'obbligo di rendiconto.

Contrariamente a quanto chiesto dalla segnalante questa Commissione non è competente a verificare la congruità delle note professionali degli avvocati, competenza questa di esclusiva pertinenza del Giudice civile.

Dalla documentazione agli atti emerge che il segnalato aveva fatto pervenire alla segnalante le tre note professionali indicate al consid. 2. senza alcun dettaglio relativo al dispendio di tempo ed alle spese vive.

Posto di fronte alla richiesta, da lui stesso ammessa, del GG.MM.AAAA finalizzata al dettaglio degli onorari, l'avv. BB non ha dato seguito, nemmeno in termini interlocutori alla richiesta della cliente esprimendo il proprio disappunto per non aver ricevuto di ritorno l'incarto consegnato alla cliente onde poter confrontare quanto fatto con le prestazioni registrate.

Una simile asserzione suscita in questa Commissione la quasi certezza che l'avv. BB non avesse allestito una scheda contabile di dettaglio o l'avesse allestita in modo lacunoso e superficiale.

Questa impressione sfocia poi nella certezza se si confrontano le due schede di dettaglio prodotte con le osservazioni con le tre note professionali fatte pervenire alla cliente.

La prima scheda che indica le prestazioni dal GG.MM.AAAA al GG.MM.AAAA coincide nel numero di ore e nelle spese vive, benché queste non figurino da nessuna parte.

E parliamo della nota professionale di CHF 12'203.25.

La seconda scheda di dettaglio parrebbe riferirsi alla nota professionale di complessivi CHF 1'916.10 pur con una (trascurabile) differenza di CHF 0.10 nelle spese vive pure esse non indicate nel dettaglio.

Non è per contro stata presentata alcuna scheda di dettaglio relativa alla nota professionale di CHF 750.45.

Quello che è certo e sicuro è che le schede di dettaglio sono state prodotte per la prima volta con le osservazioni non dando quindi seguito alle richieste della cliente.

Infine l'avv. BB medesimo nemmeno sostiene di aver fornito spiegazioni orali alla cliente essendosi egli limitato a spiegazioni di dettaglio circa la situazione giuridica.

In tal senso quindi la violazione è senz'altro data.

7. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. BB debba esse-

re sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.--, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in esame la colpa dell'avv. BB è da considerare di media entità. Il legale avrebbe dovuto far fronte alle richieste della mandante senza indugiare e, soprattutto, allestendo una lista delle proprie attività e delle spese sostenute dettagliata. In particolare egli avrebbe dovuto indicare, per ogni attività, il tempo impiegato, per permettere alla cliente di capire al meglio l'entità della nota che le è stata sottoposta.

Il fatto che in corso di procedura egli abbia prodotto solo due delle tre schede contabili parrebbe indicare una certa disorganizzazione amministrativa alla quale la Commissione spera si ponga rimedio proprio a seguito di questo procedimento.

Giova tuttavia all'avv. BB il fatto di non avere precedenti in ambito deontologico.

Si ritiene pertanto adeguata una multa di CHF 600.00, ritenuto che le spese e le tasse di giustizia seguono la soccombenza.

8. Non avendo la segnalante qualità di parte nel procedimento (art. 24 cpv. 2 LAVv.), la decisione non le viene intimata. Va infatti ricordato come il procedimento disciplinare persegue lo scopo di assicurare l'esercizio irreprensibile dell'avvocatura e di preservare la fiducia del pubblico, non quello di difendere interessi privati dei singoli, che, nel caso concreto, non si ravvedono, non essendo toccato il segnalante né direttamente né concretamente dalla decisione qui pronunciata.

Decisione no. 289 dell'8 ottobre 2019

Conflitto di interessi

art. 12 lett. c) LLCA, art. 16 LAVv, art. 11, 12 e 13 CSD

1. ommissis
2. Con sentenza di data GG.MM.AAAA, trasmessa per opportuna comunicazione alla scrivente Commissione, il Tribunale cantonale Amministrativo (TCamm) ha vietato all'Avv. AA la rappresentanza del cliente BB nella procedura pendente davanti al predetto Tribunale, accertando come il legale si trovi in un conflitto di interessi vietato dall'art. 12 lett. c) LLCA e di riflesso in un'incapacità di postulazione.

Secondo quanto ritenuto dall'Autorità segnalante, il patrocinio dell'Avv. AA, che rappresenta gli interessi di BB in una procedura di ricorso contro gli ordini del Municipio di CC di sospensione dei lavori, cessazione dell'attività e obbligo di presentare una domanda di costruzione a posteriori, si scontra con il mandato al collega di studio Avv. DD, che a sua volta rappresenta la EE SA, in un procedimento materialmente connesso con quello pendente al TCamm. Più precisamente, il cliente dell'Avv. AA ha stipulato con la ditta

FF SA un contratto di locazione per l'uso di una parte del suo fondo sito nel Comune di CC quale deposito e parcheggio degli autoveicoli aziendali (*"3 cale neve, 3/4 autocarri, 9 cassoni scarrabili"*). Il Municipio del Comune di CC, preso atto, tra le altre cose, che sul terreno in questione si era insediata la FF SA con depositi di benne e altri macchinari e posteggio di autobetoniere, ha *"ordinato l'immediata sospensione dell'uso illegale del fondo"*. BB, con il patrocinio dell'Avv. AA, ha impugnato questa decisione municipale, sostenendo tra altri argomenti, che il fondo sarebbe sempre stato utilizzato da ditte attive nel ramo edile, per cui, posteggiandovi i suoi automezzi e depositandovi i suoi attrezzi, la FF SA non farebbe nulla di nuovo. Il TCAMM ha accertato che l'attività della FF SA era stata oggetto di altra procedura davanti al medesimo Tribunale, nell'ambito della quale EE SA, patrocinate dall'Avv. DD, lamentavano le gravi molestie subite (sia a livello di polveri che a livello fonico) dell'attività della FF SA, *"evidenziando pure come il continuo andirivieni di autocarri e veicoli di cantiere della ditta provocasse il deposito di fango e buche sulle strade, creando una situazione di pericolo e generando nel comparto un'evidente situazione di forte degrado e disordine"*.

Ritenuto il legame fra le due procedure nella misura in cui il Tribunale dovrà nuovamente chinarsi sull'attività della FF SA e considerate le valutazioni contrapposte sostenute dai colleghi di studio Avv. DD e Avv. AA, il TCAMM ha concluso in merito all'esistenza di un conflitto di interessi. Da ciò il divieto a carico dell'Avv. AA di proseguire il mandato di rappresentanza di BB e la relativa segnalazione alla scrivente Commissione.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. AA a seguito della segnalazione GG.MM.AAAA del TCAMM, per possibile violazione degli art. 12 lett. c) LLCA, art. 16 LAVV e art. 11, 12, 13 CSD (conflitto di interessi).

4. Chiamato a giustificarsi per il proprio operato, con osservazioni di data GG.MM.AAAA l'Avv. AA ha sostenuto che sia EE SA che BB sono clienti storici dello Studio legale, il quale non ha mai patrocinato la FF SA. Il mandato di patrocinio di BB ha preso avvio a seguito dell'acquisizione all'asta da parte di quest'ultimo del fondo sito nel Comune di CC, per il quale BB in data GG.MM.AAAA ha presentato una domanda di costruzione a posteriori. L'Avv. AA ha precisato che, siccome la procedura edilizia poteva potenzialmente toccare EE SA, lo Studio aveva segnalato la situazione a quest'ultima, precisando che non avrebbe potuto assumere un eventuale mandato. Nel contesto della procedura edilizia, nella quale EE SA non figura comunque come opponente, è poi nato un contenzioso tra il Municipio del Comune di CC e BB. Il legale segnalato ha inoltre sostenuto, che in costanza di mandato, il cliente BB, di sua iniziativa, ha stipulato un contratto di locazione con la FF SA per il deposito ed il parcheggio di autoveicoli aziendali su parte del fondo, ciò che poi ha portato, tra gli altri provvedimenti, alla decisione cautelare di divieto d'uso. Solo a quel punto, l'Avv. AA avrebbe appreso dell'esistenza del contratto di locazione con la FF SA, che lo ha portato a riflettere su un eventuale conflitto di interessi. Il legale segnalato ammette che *"forse sbagliando nella valutazione"* è arrivato alla conclusione di non trovarsi in una situazione conflittuale per una serie di motivi e più precisamente: (1) perché il fondo di proprietà di BB non era mai stato toccato dalle procedure edilizie tra EE SA e FF SA, (2) perché la FF SA, per quanto gli era noto, non era mai stata coinvolta nelle procedure cautelari nei confronti di BB, (3) perché il nuovo contratto di locazione non modificava la situazione del fondo e (4) vietava espressamente le attività non autorizzate (in particolare quelle di deposito oggetto della precedente procedura promosso da EE SA nei confronti della FF SA), (5) perché l'utilizzazione dell'area del fondo locata alla FF SA quale posteggio automezzi era stata regolarmente utilizzata ed infine (6) perché l'area in questione non poteva essere utilizzata, se non

in crassa violazione del contratto di locazione, per lavori pregiudizievoli ad EE SA. Il legale segnalato ha pure osservato come nel campo del diritto pubblico, la gestione dei conflitti presenta particolarità che andrebbero considerate e chiede che venga sentito per una discussione di carattere generale, il collega di studio Avv. GG, il quale già avrebbe avuto modo di esporre la problematica al Presidente dell'Ordine.

5. Giusta l'art. 12 lett. c) LLCA l'avvocato *"evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati"*. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, derivante dal precetto di indipendenza (art. 12 lett. b) LLCA) e dai doveri di fedeltà e di diligenza (art. 12 lett. a) LLCA; DTF 134 II 108 segg., consid.3; sentenze del Tribunale federale 2C_427/2009 del 25 marzo 2010, consid. 2.2; 2A.535/2006 del 17 febbraio 2006, consid. 3.1; 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 pubblicata in: Pra 2005 n. 46 consid. 1.1; 2A.293/2003 del 9 marzo 2004, consid. 2). Tale principio è ripreso dal Codice svizzero di deontologia (CSD) all'art. 11, secondo cui l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati e all'art. 12, che recita come l'avvocato non debba essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno. L'avvocato, in quel caso, rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza viene messa a repentaglio. In ambito giudiziario, l'avvocato deve in particolare evitare la doppia rappresentanza nel senso che egli non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti (DTF 141 IV 257, consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata, 134 II 108 consid. 3). Il nesso deve

essere materiale e non solo formale (DTF 134 II 108, consid. 3). Il dovere di fedeltà dell'avvocato non è limitato nel tempo, tanto che gli obblighi verso il mandante perdurano anche dopo la fine del rapporto contrattuale (DTF 134 II 108, consid. 3), per cui è irrilevante sapere se una delle procedure sia già terminata o ancora pendente.

Questa Commissione, riprendendo la dottrina e la giurisprudenza, ha più volte avuto modo di evidenziare come il Codice professionale non si limiti a reprimere solo i casi di doppio patrocinio nella medesima vertenza giuridica (la cosiddetta collisione di interesse materiale), ma anche a garantire nel modo più ampio possibile il dovere di fedeltà verso il cliente. Vietata è quindi ogni assistenza di parti i cui interessi siano o possano diventare contrastanti (Fellmann/Zindel, *Anwaltsgesetz*, n. 96 a ad art. 12 LLCA). L'avvocato deve rinunciare al mandato se vi è un rischio concreto di conflitto di interessi, non essendo sufficiente un rischio puramente astratto (DTF 141 IV 257 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1; DTF 134 II 108 consid. 4.2). Non appena interviene il conflitto di interessi, l'avvocato deve mettere fine al mandato di rappresentanza (DTF 135 II 145 consid. 9.1, 134 II 108 consid. 4.2).

L'incapacità di rappresentanza che intralcia un avvocato ricade anche sui suoi associati (DTF 135 II 145 consid. 9.1). Il problema della doppia rappresentanza può dunque insorgere anche quando le parti sono assistite da avvocati distinti, ma che esercitano nel medesimo studio in veste di associati (1B_510/2018 consid. 2.2, 2C_45/2016 di data 11.07.2016, CR LLCA – Valticos art. 12 LLCA N.156). Il divieto di conflitto di interessi non si limita dunque alla persona dell'avvocato, ma si estende a tutto lo studio o gruppo al quale appartiene (DTF 1B_210/2018 consid. 2.2. con giurisprudenza e dottrina ivi citata).

6. Nel caso che ci occupa questa Commissione, anche sulla scorta della decisione di data GG.MM.AAAA del TCAMM, che si è chinata sulla questione del conflitto d'interessi, è giunta ad analoga conclusione e meglio che il

legale segnalato ha violato l'art. 12 lett. c LLCA. È noto come il conflitto di interessi debba essere esaminato dal profilo materiale (DTF 134 II 108, consid. 3), indipendentemente a sapere se vi sia identità formale delle parti ed indipendentemente dal fondamento giuridico delle procedure. Determinante è invece che la fattispecie alla base delle diverse procedure renda concreto il rischio che il patrocinatore difenda interessi contrastanti (TF 22.2.2011, inc. 2C_885/2010, consid. 3.1). Le motivazioni alla base della decisione 05.07.2019 del TCamm hanno senz'altro fondamento e sono condivisibili. E' evidente come le due procedure (una conclusa e una pendente) davanti al TCamm siano da considerare fattualmente connesse. Nella procedura già conclusa, il Tribunale ha ritenuto, seguendo la tesi di EE SA, rappresentata dal collega di studio del legale segnalato, che l'attività della FF SA (centro di lavorazione e deposito degli inerti con tutte le opere connesse come fabbricati, posteggi, ecc.) era da ritenere un'industria molesta, non conforme alle zone dell'allora vigente PR. Nella procedura pendente, il Tribunale è nuovamente chiamato a verificare il tipo di attività della FF SA sulla parte di fondo di proprietà BB locata alla ditta. Che due legali attivi nel medesimo Studio possano ipoteticamente essere chiamati a sostenere tesi contrapposte a tutela di due clienti, i cui interessi divergono nella medesima situazione di fatto, costituisce un potenziale rischio di conflitto di interessi che viola l'art. 2 lett. c) LLCA. Con ogni evidenza, l'interesse di BB a difendere l'attività della FF SA ed a salvaguardare il contratto di locazione stipulato con quest'ultima, diverge dall'interesse di EE SA, già evidenziato in altra procedura, ad evitare l'insediamento di un'attività molesta (polvere, rumori, deposito di fango e buche nella strada, ecc.) a tutela dei suoi stabilimenti siti sul fondo vicino.

Di nulla rilevanza, il fatto che il fondo di proprietà BB non sia mai stato toccato dalle procedure edilizie tra EE SA e FF SA oppure che quest'ultima non sia mai stata coinvolta nelle procedure cautelari emanate nei confronti di

BB. Anche la circostanza che EE SA non sia opposta alla domanda a posteriori, che l'uso dell'area quale posteggio sia stata autorizzata, che il contratto di locazione vieti attività non autorizzate dal profilo del diritto pubblico oppure ancora che l'area non possa essere utilizzata per lavorazioni pregiudizievoli ad EE (se non in violazione del contratto di locazione), non hanno peso nella determinazione di un potenziale conflitto di interesse. Infatti il conflitto già si palesa con la concreta eventualità che l'Avv. AA, come per altro in parte già fatto, sia chiamato a sostenere, in una procedura giudiziaria, a tutela degli interessi di un cliente (BB), una tesi contrapposta (sostenibilità dell'attività della FF SA in quella zona) a quella espressa dal collega di Studio Avv. DD a sostegno degli interessi di un diverso cliente dello Studio (EE SA) in altra procedura fattualmente connessa. Da ciò la conclusione che l'Avv. AA ha violato l'art. 12 lett. c LLCA.

7. Per quanto riguarda la richiesta di procedere all'audizione del collega Avv. GG sul tema generale dell'esame dei rischi di conflitto in ambito del diritto pubblico, si osserva che la presente Commissione è chiamata ad assumere mezzi di prova qualora ritenuti rilevanti per il suo giudizio. Nel caso concreto sia la segnalazione del TCamm che le osservazioni dell'Avv. AA sono sufficientemente chiare da permettere alla Commissione di determinarsi. Inoltre va detto che la Commissione è un'autorità giudicante che non è tenuta ad effettuare discussioni di carattere generale.
8. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. AA debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.--, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'e-

ventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nel caso in esame la violazione dell'avv. AA è da considerare di grado medio, avendo egli considerato e valutato l'eventualità di un conflitto di interessi, che ha però erroneamente scartato. Egli infatti riconosce la possibilità di avere *“sbagliato nella valutazione”*.

La pena consistente nella multa di CHF 600.00 viene inoltre commisurata tenendo conto del fatto che l'avv. AA non ha precedenti disciplinari.

Impressum

Editore

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
Piazza del Ponte 4
6850 Mendrisio
Telefono: 091 682 95 61
Telefax: 091 682 95 62
E-mail: info@oati.ch
Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino

avv. Augusta Simoni, coordinatrice,
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
Telefono: 091 825 15 52
E-mail: augusta.simoni@crespi.ch

avv. Patrizia Bisazza Ranzi,
Segretario generale OATI, membro,
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio,
E-mail: segretariogenerale@oati.ch

avv. Lea Kaufmann, membro,
via Belvedere 3, 6976 Castagnola,
Telefono: 091 970 38 03

Distribuzione

Segretariato dell'Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio

Grafica di copertina

Antonio Bertossi
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Stampa

Pedrazzini Tipografia Sa
Via Varenna 7, 6600 Locarno
Telefono: 091 751 77 34, Fax: 091 751 51 18
print@pedrazzinitipografia.ch

Tiratura

1150 esemplari
2 numeri l'anno: aprile e novembre

Chiusura redazionale

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00
Numero singolo: CHF 15.00